

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:



**Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici**

**Pronuncia di Compatibilità Ambientale
Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27 bis del Dlgs 152/2006)**

n. 6 del 3 marzo 2022

ditta: Versilia Marmi s.r.l.

Comune: Stazzema (LU)

Progetto di coltivazione della cava Faniello

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

Preso atto che in data 21 luglio 2022, protocollo n. 2749, il Parco, in qualità di autorità competente, ha trasmesso a tutte le amministrazioni interessate la comunicazione di avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale per il progetto di coltivazione della cava Faniello, Comune di Stazzema, a seguito della istanza formulata dalla ditta Versilia Marmi s.r.l., con sede in Carrara (MS), Via Cocchi snc, P.I. 011097904559;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 “*Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio*”;

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010*”;

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “*Legge forestale della Toscana*”;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Viste la delibera della Giunta esecutiva del Parco, n. 4 del 31.01.2014 e la determinazione dirigenziale del Direttore, n. 13 del 01.02.2014 con cui viene individuata la “Commissione Tecnica dei Nulla Osta” competente in materia di V.I.A. e di Valutazione di Incidenza;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle Pronunce di compatibilità ambientale e dei Nulla osta in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.**

Accertato che il sito oggetto dell'intervento in esame ricade all'interno dell'*area contigua zona di cava* del Parco Regionale delle Alpi Apuane come identificata dalla legge regionale n. 65/1997 e dal Piano per il Parco approvato con deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 21 del 30 novembre 2016;

Visto l'art. 27 bis del Dlgs n. 152/2006, che regola il provvedimento autorizzatorio unico regionale in materia di valutazione di impatto ambientale e stabilisce che l'autorità competente convoca una conferenza dei servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le amministrazioni interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ricordato che il procedimento per il rilascio della valutazione di impatto ambientale comprensiva del provvedimento autorizzatorio unico regionale si è svolto come segue:

Avvio del procedimento in data 21.07.2021 (ns. prot. 2749);

Conferenza di servizi, prima riunione del 23.09.2021;

Presentazione contributi integrativi da parte della ditta in data 5 novembre 2021 (ns. prot. 4256);

Conferenza di servizi, seconda riunione, del 20.12.2021 sospesa in attesa dell'acquisizione del parere dell'ARPAT e delle integrazioni da parte della ditta;

Acquisizione parere ARPAT (ns. prot. 232 del 18.01.2022);

Presentazione integrazioni da parte della ditta in data 14.01.2022 (ns. prot. 157);

Conferenza di servizi, terza riunione, in data 21.01.2022;

Determinazione della U.O.S. Controllo attività estrattive n. 2 del 26.01.2022;

Autorizzazione estrattiva del Comune di Stazzema n. 28 del 28.01.2022 registrata al protocollo n. 394 del 29.01.2022;

Autorizzazione paesaggistica dell'Unione dei Comuni della Versilia n. 41 del 14.02.2022, registrata al protocollo con n. 682 del 17.02.2022;

Visto il Rapporto interdisciplinare sull'impatto ambientale dell'intervento in oggetto costituito dai seguenti verbali e documenti, allegato al presente atto, come parte integrante e sostanziale:

Verbale della conferenza di servizi del 23.09.2021;

Verbale della conferenza di servizi del 20.12.2021;

Verbale della conferenza di servizi del 21.01.2022;

Autorizzazione estrattiva del Comune di Stazzema n. 28 del 28.01.2022 registrata al protocollo n. 394 del 29.01.2022;

Autorizzazione paesaggistica dell'Unione dei Comuni della Versilia n. 41 del 14.02.22, registrata al protocollo con n. 682 del 17.02.2022;

Dato atto che nel corso del presente procedimento, come risulta dal Rapporto interdisciplinare, le Amministrazioni competenti si sono espresse come segue:

amministrazione	pronuncia, autorizzazione, parere, contributo	tipo di parere
Parco Regionale delle Alpi Apuane	Pronuncia di compatibilità ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla osta del Parco <u>Autorizzazione vincolo idrogeologico</u>	favorevole con prescrizioni
Comune di Stazzema	Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva	favorevole con prescrizioni
Unione dei Comuni della Versilia	Autorizzazione paesaggistica per il territorio di competenza Valutazione di compatibilità paesaggistica	favorevole
Regione Toscana	Autorizzazione alle emissioni diffuse Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza	favorevole con prescrizioni
AUSL Toscana Nord Ovest	Contributo istruttorio in materia ambientale Parere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	favorevole con prescrizioni
ARPAT Dipartimento di Lucca	Contributo istruttorio in materia ambientale	favorevole con prescrizioni
Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale	Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori	iniziale richiesta di integrazioni, successivo parere non pervenuto
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio	Autorizzazione archeologica Parere relativo all'autorizzazione paesaggistica Valutazione di compatibilità paesaggistica	favorevole per silenzio assenso
Provincia di Lucca	Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori	favorevole per silenzio assenso

Dato atto che le autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso comunque denominati, acquisiti nel corso del presente procedimento, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'intervento sono quelli indicati nella determinazione della U.O.S. Controllo attività estrattive n. 2 del 26 gennaio 2022 e sopra riportati, secondo cui l'intervento ha ottenuto parere favorevole con prescrizioni;

Preso atto che in riferimento al procedimento per il rilascio della pronuncia di compatibilità ambientale, avviato in data 21.07.2021 il Parco, in qualità di autorità competente, esclusi i tempi di sospensione per la produzione da parte del proponente delle integrazioni documentali nonché i tempi di sospensione previsti dal DL 17 marzo 2020 n. 18, ha concluso l'istruttoria tecnica per il rilascio della Pronuncia medesima in **148 giorni**, ovvero entro i 150 giorni previsti dal comma 1, art. 57, L.R. 10/2010;

Tenuto conto che il proponente ha assolto a quanto disposto dall'art. 47 comma 3 della Legge Regionale 10/2010 e dalla delibera del Consiglio direttivo del Parco n. 12 del 12.04.2013, effettuando il versamento di € 5.000,00 tramite bonifico bancario in data 27.01.2021;

Vista la dichiarazione relativa alla disponibilità dei beni interessati dal progetto di coltivazione e il relativo contratto di compravendita dei terreni, trasmessi dal proponente contestualmente alla presentazione della istanza di valutazione di impatto ambientale;

Precisato che il Comune di Stazzema, in sede di conferenza di servizi, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, che è stata successivamente formalizzata con relativo atto, trasmesso e registrato al protocollo del Parco in data 29.01.2022 al n. 394, e che l'Unione dei Comuni della Versilia ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, trasmessa e registrata al protocollo del Parco in data 17.02.22 al prot. n. 682;

DETERMINA

di rilasciare ai sigg. Lorenzo Vannucci e Alessandro Mani, legali rappresentanti della Società Versilia Marmi s.r.l., con sede in Carrara (MS), Via Cocchi snc P.I. 01109790459, la pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di coltivazione della cava Faniello, nel comune di Stazzema, secondo la documentazione allegata alla richiesta effettuata dal proponente in data 27.01.2021, protocollo n. 315 e perfezionata in data 20.03.2021 protocollo n. 1163, successivamente integrata nelle date 25.06.2021, 05.11.2021 e 14.01.2022, per la volumetria complessiva di **124.430,00 metri cubi**;

di dare atto che il presente provvedimento è comprensivo delle seguenti autorizzazioni:

Pronuncia di compatibilità ambientale, Legge Regionale n. 10/2010;

Nulla osta, Legge Regionale n. 30/2015;

Pronuncia di Valutazione di Incidenza, Legge Regionale n. 30/2015;

Autorizzazione idrogeologica, Legge Regionale n. 39/2000;

di rilasciare le autorizzazioni di cui sopra subordinandole alle prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione, contenute nel seguente Programma di Gestione Ambientale:

1. prescrizioni e condizioni come da autorizzazioni, pareri e contributi delle Amministrazioni competenti, contenute nel Rapporto interdisciplinare allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
2. nel caso in cui le lavorazioni intercettino cavità e/o fratturazioni di un certo rilievo il proponente dovrà sospendere immediatamente le lavorazioni, dovrà adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia dell'ambiente ipogeo e dovrà darne tempestiva comunicazione al Parco e alle Amministrazioni interessate;
3. in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette impermeabili, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;
4. nelle opere di ripristino dovranno essere impiegate esclusivamente specie arboree ed arbustive autoctone, lasciando al naturale dinamismo della vegetazione il rinverdimento di specie erbacee;
5. i fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;
6. nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);
7. nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;
8. nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere documentate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;

di rendere noto che l'inosservanza alle condizioni ambientali di cui sopra comporta l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui all'art. 29 del Dlgs 152/2006;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al proponente, nonché alle Amministrazioni interessate;

di chiedere al proponente la pubblicazione della presente pronuncia di compatibilità ambientale sul BURT, entro trenta giorni dalla sua notifica e di trasmetterne relativa copia al Parco, ricordando che, per quanto disposto dall'art. 52, comma 2, legge regionale n. 10/2010, "I termini per la realizzazione dell'opera oggetto di VIA decorrono dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di VIA";

di rilasciare le autorizzazioni di cui sopra con validità temporale pari a **cinque anni** dalla pubblicazione sul BURT;

DETERMINA ALTRESI'

di dare atto che:

il presente provvedimento ha valore di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi e costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27 bis del Dlgs 152/2006;

il Parco Regionale delle Alpi Apuane, quale autorità competente, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico regionale, non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quelle già in suo possesso e pertanto tutti i titoli autorizzativi acquisiti tramite il presente provvedimento rimangono di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio;

la conferenza di servizi si è svolta secondo le modalità previste dall'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che tra l'altro stabilisce di considerare acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza;

le autorizzazioni, pareri, contributi ed atti di assenso comunque denominati, acquisiti nel corso del presente procedimento, necessari alla realizzazione e all'esercizio del presente intervento, come indicati dal proponente e riportati nella determinazione della U.O.S. Controllo attività estrattive n. 2 del 26 gennaio 2022, sono quelli indicati nella tabella riportata in narrativa;

di dare atto che le autorizzazioni di competenza del Parco Regionale delle Alpi Apuane, relativamente alla disponibilità dei beni interessati dal progetto sono state rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi. Il Proponente resterà unico responsabile, tenendo il Parco sollevato da ogni contestazione e rivendicazione da parte di terzi circa l'effettivo possesso del diritto ad effettuare le lavorazioni previste nei terreni oggetto di autorizzazione, nonché per eventuali sconfinamenti dagli stessi;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

RP/AS/gc_pca_06.2022

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini

PROGETTO DI COLTIVAZIONE DELLA CAVA FANIELLO

Rapporto interdisciplinare

(allegato alla P.C.A. n. 6 del 3 marzo 2022, come parte integrante e sostanziale)

CONTENUTI

Verbale della conferenza di servizi del 23.09.2021;

Verbale della conferenza di servizi del 20.12.2021;

Verbale della conferenza di servizi del 21.01.2022;

Autorizzazione estrattiva del Comune di Stazzema n. 28 del 28.01.22 registrata al protocollo n. 394 del 29.01.22;

Autorizzazione paesaggistica dell'Unione dei Comuni della Versilia n. 41 del 14.02.22, registrata al protocollo con n. 682 del 17.02.22;



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

SETTORE LL.PP.-AMBIENTE-PATRIMONIO E AFFARI GENERALI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 28 / Reg. Generale	<i>Del 28-01-2022</i>	N. 7 / Reg. Servizio
-----------------------	-----------------------	----------------------

Oggetto: Autorizzazione ai sensi della L.R. 35/2015 del piano di coltivazione della Cava "Faniello" sita nella scheda 8 del PIT-PPR, Bacino Monte Macina - società Versilia Marmi srl.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con prot. n. 1631 del 01/03/2021 è stato presentato al protocollo del SUAP associato dell'Unione dei Comuni della Versilia, da parte del legale rappresentante della ditta Versilia Marmi s.r.l., il "Progetto di coltivazione Cava Faniello" a firma dello Studio di Geologia Tecnica, Ambientale e mineraria Dott. Geol. Lorenzoni Vinicio;
- che il complesso estrattivo su cui ricade la cava è quello individuato dall'area distinta nel Catasto del Comune di Stazzema nel Foglio n° 1 sez.A, dalla particella 297;
- che il sito estrattivo è localizzato con le seguenti coordinate geografiche: lat. 44°4'30,46"N long. 10°14'57,40"E;
- che la domanda di cui al prot. 1631 del 01.03.2021 Istanza SUAP 191/21 è corredata dal progetto di coltivazione e dagli elaborati necessari previsti per Legge;
- che l'area oggetto del progetto di coltivazione ricade nel vigente Regolamento Urbanistico, in zona - Aree di cava – Parco Alpi Apuane art.8, la cui norma specifica (art. 65 delle Norme di governo del territorio) ammette la possibilità di realizzare l'attività estrattiva sulla base della disciplina specifica che verrà stabilita con il Piano del Parco di cui alla legge regionale n° 65/1997;
- che l'attività estrattiva all'interno del sito indicato è ammissibile sotto il profilo urbanistico;
- che l'area estrattiva appartiene alla scheda n. 8 del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, e ricade nel Bacino Monte Macina;
- che il Piano Attuativo del Bacino Estrattivo (PABE) relativo alla scheda n. 8 del PIT – PPR Bacino Monte Macina è stato approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 26.11.2020;
- che la ditta Versilia Marmi S.r.l, ha presentato presso il Parco Regionale delle Alpi Apuane, domanda al fine di sottoporre a procedura V.I.A. il progetto, per la coltivazione della cava "Faniello", posta in frazione di Arni del Comune di Stazzema;
- che con prot. 4369 del 25.06.2021 sono pervenute integrazioni al progetto di coltivazione della cava Faniello;
- che il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio della valutazione di impatto ambientale in data 21.07.21 ns. prot. n. 2749;
- che il Parco Regionale delle Alpi Apuane ha convocato la conferenza dei servizi, ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006, "Provvedimento autorizzatorio unico regionale", per l'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il progetto di coltivazione della Cava Faniello, sita nel Comune di Stazzema;
- in data 23.09.2021 si è svolta la prima seduta della conferenza dei servizi, con cui sono state chieste integrazioni al progetto presentato;
- nel novembre 2021, sono pervenute le integrazioni richieste in sede di conferenza;



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

- in data 20.12.2021 si è svolta la seconda seduta della conferenza dei servizi, in cui gli enti hanno espresso pareri favorevoli con prescrizioni ad eccezione dell'ARPAT;
- in data 21.01.2022 si è svolta la terza seduta della conferenza dei servizi con cui sono stati acquisiti i pareri mancanti;
- che i lavori della conferenza dei servizi si sono conclusi con la terza seduta convocata per il giorno 21.01.2022;

Dopo quanto sopra esposto;

VISTA la L.R. n° 35 del 2015, Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r.104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r.65/2014;

DATO ATTO che il progetto di coltivazione della cava Faniello è sviluppato in un'unica fase operativa della durata complessiva di 5 anni, con lavorazioni a cielo aperto e in galleria, con volumi complessivi di estrazione di 124.430,00 mc di cui 33.578 mc di materiale ornamentale e 32.000 mc di derivati dei materiali da taglio (come meglio specificato nel progetto di coltivazione elaborato C rev.01 giugno 2021);

VISTA la garanzia fidejussoria di cui all' art. 26 della L.R. 35/2015, presentata con prot. 736 del 28.01.2022, sottoscritta a favore del Comune di Stazzema, con la Generali Italia s.p.a., agenzia Castelnuovo Garfagnana, garanzia n. 360794423, dell'importo di €. 79.321,20 (diconsi euro settantanove mila centoventuno/20) a garanzia degli adempimenti dovuti relativi al ripristino finale delle aree dismesse di cava , con scadenza il 30/06/2027;

DATO ATTO delle certificazioni in possesso della soc. Versilia Marmi:

IT19_0809 SGS Certificato ISO 14001 VM sc.07.2022

- certificato ambientale deposito e cava
- attivo scadenza 2022

- da marzo 2021 sospeso per la cava per assenza di autorizzazione

IT18_0624 SGS Certificato OHSAS 18001 VM sc.03.2021

- certificato sicurezza deposito e cava
- scaduto a marzo 2021
- sospeso in attesa di riapertura cava per riattivazione per assenza di autorizzazione

VERIFICATA la regolarità contributiva con DURC prot. INPS_28942585;

VISTO:

- il Piano di indirizzo territoriale con valore di Piano Paesaggistico in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con delibera di Consiglio Regionale 27 marzo 2015 n.37;
- il PABE della scheda 8 Bacino Monte Macina del PIT-PPR;
- il PRC della Regione Toscana;
- il D.Lgs.n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Sindaco n. 1/2022 di nomina dei Responsabili dei Servizi Comunali;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Di autorizzare ai sensi della L.R. 35/2015 il progetto di coltivazione della Cava Faniello, sita nel Comune di Stazzema, frazione Arni, alla società **Versilia Marmi srl** con sede legale in via Igino Cocchi 12 Carrara (MS), C. F. e P.IVA. 0119790459, nella persona di Vannucci Lorenzo, in qualità di legale rappresentante,



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

rispettando le prescrizioni determinate nei verbali delle conferenze dei servizi che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che:

1. Il complesso estrattivo su cui ricade la cava è quello individuato dall'area distinta nel Catasto del Comune di Stazzema nel Foglio n° 1 sez. A, dalla particella 297;
2. L'attività estrattiva ha per oggetto l'estrazione di materiale lapideo ornamentale classificato "Arabescato Faniello e marmo grigio tipo Bardiglio";
3. Il Direttore Responsabile ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 128/1959 è il Dott. Geol. Lorenzoni Vinicio e il Direttore dei Lavori Responsabile è il Sig. Mani Alessandro;
4. La presente autorizzazione ha validità di anni 5 dalla pubblicazione sul BURT del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale rilasciata dal Parco Regionale delle Alpi Apuane;
5. Nella fase operativa il volume complessivo estratto sarà pari a volumi complessivi di estrazione di 124.430,00 mc di cui 33.578 mc di materiale ornamentale e 32.000 mc di derivati dei materiali da taglio (come meglio specificato nel progetto di coltivazione elaborato C rev.01 giugno 2021);
6. La tipologia di lavorazione è a cielo aperto e in galleria;
7. La ditta titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 35/2015 e ss.mm.ii. dovrà rispettare integralmente quanto contenuto nei pareri rilasciati dagli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi indetta dal Parco delle Alpi Apuane, allegati alla presente determinazione e parte integrante e sostanziale dell'atto;
8. La ditta dovrà iniziare l'attività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, a pena di decadenza della stessa;
9. Oltre al mancato rispetto delle prescrizioni impartite dagli enti in fase di Conferenza dei Servizi, ed indicate nei verbali redatti dal Parco delle Alpi Apuane, comporta la sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 della L. R. n. 35/2015, nei seguenti casi :
 - a) *al venir meno dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione;*
 - b) *perdita della disponibilità giuridica del bene da parte del titolare dell'autorizzazione;*
 - c) *sospensione dell'attività estrattiva per un periodo superiore a centottanta giorni senza preventiva comunicazione al comune che ha rilasciato l'autorizzazione;*
 - d) *realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino varianti sostanziali di cui all'articolo 23, comma 1;*
 - e) *qualora l'attività estrattiva determini situazioni di pericolo idrogeologico, ambientale o di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni segnalate dai soggetti competenti;*
 - f) *decorso del termine entro il quale avviare l'attività;*
 - g) *inadempimento delle prescrizioni fissate dal provvedimento autorizzativo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c);*
 - h) *trasferimento dell'autorizzazione senza comunicazione al comune nell'ipotesi di cui all'articolo 22, comma 2;*
 - i) *mancato rinnovo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 26;*
 - l) *mancata ottemperanza agli interventi di messa in sicurezza ordinati dagli enti competenti in materia di vigilanza, sicurezza e polizia mineraria;*



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

m) la realizzazione di interventi in difformità dal progetto autorizzato che comportino modifiche ai sensi dell'articolo 23, comma 2;
n) il mancato rinnovo dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004;
n bis) la mancata presentazione degli elaborati di cui all'art. 25, commi 2 e 2 bis;
n ter) l'inosservanza degli obblighi contributivi relativi al DURC da parte dell'impresa;
n quater) gravi e reiterate violazioni delle norme di legge o dei contratti di lavoro collettivi relative agli obblighi retributivi;

10. Non rientrano tra gli interventi soggetti ad autorizzazione l'installazione degli impianti per attività diverse da quelle di prima lavorazione e le eventuali altre opere soggette alle norme edilizie, specificatamente consentite dallo strumento urbanistico comunale;
11. È fatto obbligo alla **Versilia Marmi srl**, titolare dell'Autorizzazione, di comunicare ai sensi dell'art. 25 L.R. 35/2015 alla pec del Comune di Stazzema, mensilmente le quantità asportate, entro e non oltre il 10 del mese successivo, a firma del Legale Rappresentante di codesta Ditta, pena la sanzione amministrativa di cui all'art. 52 comma 6 della L.R. 35/2015;
12. È fatto obbligo alla Ditta **Versilia Marmi srl** di presentare annualmente al Comune la relazione tecnica asseverata dal direttore dei lavori e gli elaborati di rilievo tridimensionale, comprensivi di scavi, cumuli, ed eventuali strutture di deposito, in formato vettoriale interoperabile, come prescritto dall'art. 25 comma 2 bis, pena la sanzione amministrativa di cui all'art. 52 comma 6 della L.R.35/2015;
13. È fatto obbligo alla Ditta **Versilia Marmi srl**, titolare della presente Autorizzazione, di versare al Comune di Stazzema per il tramite della Tesoreria Comunale il contributo previsto dall'art. 36 della L. R. n. 35/2015. La Ditta autorizzata, verserà entro il 30 giugno di ogni anno un acconto rapportato alla metà del volume di materiale scavato nell'anno precedente, entro il 31 dicembre dello stesso anno il conguaglio risultante dagli elaborati di rilievo della cava redatti nello stesso mese. Il mancato versamento del contributo di cui sopra nei termini di legge comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 52 della L.R. n. 35/2015;
14. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornire al Comune e alla Giunta Regionale ogni informazione richiesta in ordine all'attività estrattiva. La violazione di tali obblighi informativi, comporta la sanzione amministrativa da €. 1.000 a €. 2.000, art.52 comma 6 L.R. 35/2015;
15. È fatto obbligo al titolare dell'Autorizzazione, entro il termine di validità della presente Autorizzazione, di smantellare ed asportare tutti gli impianti di lavorazione, nonché i servizi e le strade di cantiere comunque autorizzati.
16. È fatto, altresì, obbligo di rispettare le disposizioni contenute nella L.R.n° 35/2015, anche se non espressamente riportate nell'Autorizzazione estrattiva.
17. La presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445/2000 e fatto salvo i diritti di terzi;
18. Il responsabile del procedimento è l'ing. Arianna Corfini;

DISPONE



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

*Che la presente determinazione sia trasmessa all'ente Parco Regionale delle Alpi Apuane in quanto parte integrante del "Provvedimento autorizzatorio unico regionale" di cui all'ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006;
Che copia della presente Autorizzazione sia notificata alla Ditta interessata e agli enti competenti in materia, nonché affissa all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi.*

INFORMA

Che avverso la presente Autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dal rilascio, al T.A.R. competente per territorio, ed entro 120 gg., sempre dal rilascio, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

AVVISA

Che cessata la validità della presente autorizzazione senza che sia stato effettuato il ripristino ambientale, il Comune utilizzerà la Fidejussione prestata per l'esecuzione delle opere di risistemazione ambientale, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fidejussione e posti a carico della Ditta intestataria della presente, ciò ai sensi dell' art. 26 comma 3, 4 e 6 della L.R. 35/2015

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al regolamento europeo sulla privacy Ue 2016/679 RGDP. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 11 e 12 del Regolamento europeo sulla privacy 2016/679 RGDP presentando richiesta direttamente presso l'Ufficio Programmazione delle Infrastrutture e del Patrimonio.

Il Responsabile del Servizio

Arianna Corfini



COMUNE DI STAZZEMA

*Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca*

Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 28-01-2022 Al 12-02-2022.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ELENCO ELABORATI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. 28 DEL 28.01.2022
PROGETTO DI COLTIVAZIONE CAVA FANIELLO

- attestazione correttezza elaborati.pdf
- Cava Faniello Integrazioni 2021.pdf
- comunicazione certificazioni cava faniello.pdf
- Elaborato A- Analisi delle caratteristiche del luogo di intervento.pdf
- Elaborato B - Relazione illustrativa.pdf
- Elaborato C - progetto di coltivazione e ripristino rev.01.pdf
- Elaborato D- Documento di gestione derivati dei materiali da taglio....
- Elaborato E- Documento di gestione dei rifiuti di estrazione.pdf
- Elaborato F- Piano di gestione AMD.pdf
- Elaborato G - progetto di monitoraggio ambientale (PMA).pdf
- Elaborato H- Documentazione fotografica.pdf
- Elaborato I- Perizia di stima.pdf
- Elaborato L- progetto di risistemazione del sito.pdf
- FANIELLO STAZZEMA Relazione paesaggistica_compressed.pdf
- integrazioni relazione tecnica.pdf
- Piano di monitoraggio - Relazione di progetto.pdf
- Report ambientale Faniello 2016_compressed.pdf
- Report ambientale Faniello_2017.pdf
- Report ambientale Faniello_2018_compressed.pdf
- Simulazione Ripristino Faniello.pdf
- Tav 1_Corografia di inquadramento_Cava Faniello.pdf
- Tav 2_Inquadramento catastale_Cava Faniello.pdf
- Tav 3_Carta vincoli sovraordinati_Cava Faniello.pdf
- Tav 4_Carta vincoli del PIT_Cava Faniello.pdf
- Tav 5a_Carta pericolosita` geomorfologica _Cava Faniello_rev.01.pdf
- Tav 5b_Carta pericolosita` idraulica_Cava Faniello.pdf
- Tav 6_Carta Geologica_Cava Faniello.pdf
- Tav 7a_Carta Geomorfologica_Cava Faniello.pdf
- Tav 7b_Carta dei ravaneti_Cava Faniello.pdf
- Tav 7c_Carta dei ravaneti da asportare_Cava Faniello.pdf
- Tav 8_Carta Idrogeologica_Cava Faniello.pdf
- Tav 9_Carta delle fratture_Cava Faniello.pdf
- Tav 10_Stato attuale_Cava Faniello.pdf
- Tav 11.a_Sottofase 1A dei lavori_Cava Faniello_integrazioni.pdf
- Tav 11.b_Stato fine prima fase_Cava Faniello_integrazion.pdf
- Tav 11c_Stato fine prima fase_Cava Faniello solo progetto attuale.pdf
- Tav 12_Stato sovrapposto_Cava Faniello_integrazioni.pdf
- Tav 13_Sezioni_Cava Faniello_integrazioni.pdf
- Tav 14_Progetto di Ripristino_Cava Faniello rev.01.pdf
- TAV.1AMD ambiti-TAV 1 amd.pdf
- TAV.2 amdD superfici scolanti ed impainiti-tav 2amd.pdf
- Tav15_Carta delle fratture_Cava faniello_integrazioni.pdf
- Valutazione delle emissioni di polveri derivanti dall'attività di cava.pdf



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Faniello, Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 23 settembre 2021, alle ore 10.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premesso che

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Stazzema

Unione dei Comuni della Versilia

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

Amministrazioni	parere e/o autorizzazione
<i>Comune di Stazzema</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva</i> <i>Autorizzazione paesaggistica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i> <i>Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Unione dei Comuni della Versilia</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse</i> <i>Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica</i> <i>Autorizzazione archeologica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>

<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale Pronuncia di valutazione di incidenza Nulla Osta del Parco Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

<i>Comune di Stazzema</i>	<i>dott. ing. Arianna Corfini</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza</i>	
<i>Unione Comuni della Versilia</i>	<i>dott. ing. Francesco Vettori</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza</i>	
<i>Regione Toscana</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati</i>	
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott. geol. Maria Laura Bianchi</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza</i>	
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Inviata nota</i>
<i>Vedi nota allegata al presente verbale</i>	
<i>Autorità di Bacino Appennino Settentrionale</i>	<i>Inviata nota</i>
<i>Vedi nota allegata al presente verbale</i>	
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini</i>
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipa alla presente conferenza telematica il dott. geol. Vinicio Lorenzoni in qualità di professionista incaricato in rappresentanza della ditta proponente.

○ ○ ○

Il professionista incaricato illustra il progetto di coltivazione.

Seguono le considerazioni e osservazioni delle amministrazioni interessate presenti alla conferenza:

Il Rappresentante del Comune di Stazzema osserva quanto segue:

- il progetto è coerente con il PABE scheda 8 Bacino Monte Macina approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 50 del 26/11/2020;
- che nel progetto non è affrontato il problema della manutenzione della viabilità di comparto utilizzata dalle diverse società che svolgono attività estrattiva all'interno del bacino e che costituisce criticità per l'inadeguata regimazione delle acque meteoriche che creano dilavamento del materiale detritico nella Turrite Secca;
- che non risulta funzionante l'impianto di lavaggio delle gomme presente a valle della viabilità di comparto ed in prossimità della viabilità comunale della frazione di Arni e che tale impianto dovrà essere messo in funzione anche in collaborazione con le altre società che utilizzano la viabilità di comparto.

Il Rappresentante della Unione Comuni della Versilia riporta il parere della Commissione del Paesaggio, riunitasi in data 10 maggio 2021:

parere favorevole sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, con le seguenti prescrizioni: per quanto attiene al progetto di risistemazione si richiede una maggior definizione delle funzioni del riuso dell'area, se l'obiettivo è quello di creare un punto di riferimento per gli escursionisti si rende necessario definire un progetto di allestimento che dia un significato più funzionale al riuso proposto.

A tal fine si richiede l'elaborazione di viste più ravvicinate del piazzale di cava attraverso l'elaborazione di rendering e/o fotosimulazioni.

Si suggerisce inoltre di valutare la possibilità di chiudere gli imbocchi delle gallerie in modo da lasciare uno spazio che permetta il riparo dagli eventi atmosferici degli escursionisti.

Il Rappresentante unico della Regione Toscana, nel confermare quanto anticipato con pec prot RT n.365889 del 21/09/21, esprime parere favorevole nel rispetto delle condizioni contenute nei pareri allegati alla pec precedentemente citata.

Il Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest osserva che, vista la documentazione integrativa redatta dal progettista ed in particolare la Tavola 15 - Carte delle fratture, è risultata evidente una situazione di potenziale criticità per la coltivazione nel settore in corrispondenza della sezione CC', rappresentativa dell'area orientale in cui il finimento non viene asportato. Per tale motivo si ritiene necessaria o una ridefinizione della geometria di progetto o la definizione di un piano di monitoraggio da mettere in atto già prima dell'inizio della coltivazione in grado di segnalare sin da subito eventuali movimenti lungo la suddetta fascia di finimento in tale settore e da mantenere attivo durante la coltivazione in modo da potere effettuare una verifica prima durante e dopo l'esecuzione di ogni sbasso. Inoltre le indagini svolte per il conferimento del materiale nelle ex gallerie di coltivazione C6-C7 non sono sufficienti ed esaustive per consentire l'accesso al personale in sicurezza e pertanto non si ritiene possibile il suddetto conferimento.

Il Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane osserva quanto segue:

1. parte del detrito oggetto di asportazione ricade all'interno di una zona identificata con colore rosso, dove per le Linee di indirizzo sui ravaneti, attualmente vigenti, non è consentita l'asportazione. Tale divieto, vista anche la documentazione trasmessa dal professionista incaricato, dovrà essere approfondito con ulteriori verifiche ed eventuale sopralluogo;
2. la precedente autorizzazione prevedeva che le misure di mitigazioni previste nello studio d'incidenza avessero valore prescrittivo, pertanto si chiede che la ditta trasmetta un report che certifichi quanto realizzato e, nel caso di interventi non realizzati, un nuovo cronoprogramma che li ricomprenda;

Il Rappresentante del Parco comunica inoltre che sono pervenuti contributi da ARPAT Dipartimento di Lucca e dalla Autorità di Bacino Appennino Settentrionale, allegati al presente verbale, con cui si chiedono approfondimenti e documentazione integrativa;

La Conferenza di servizi, visto quanto sopra, sospende la riunione richiedendo gli approfondimenti e la documentazione integrativa richiesta dalle varie Amministrazioni;

Alle ore 10.45 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 23 settembre 2021

Commissione dei Nulla osta del Parco

<i>Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...</i>	dott. arch. Raffaello Puccini firmato
<i>specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche</i>	dott.ssa geol. Anna Spazzafumo firmato
<i>specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche</i>	dott.ssa for. Isabella Ronchieri firmato

Conferenza di servizi

<i>Comune di Vagli Sotto</i>	dott. ing. Arianna Corfini firmato
------------------------------	--

<i>Unione Comuni della Versilia</i>	<i>dott. ing. Francesco Vettori firmato</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>dott. ing. Alessandro Fignani firmato</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>dott. geol. Maria Laura Bianchi firmato</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>dott. arch. Raffaello Puccini firmato</i>

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/1.33** del **22/09/2021** a mezzo: **PEC**

Parco delle Alpi Apuane
pec: *parcoalpiapuane@pec.it*

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: *regionetoscana@postacert.toscana.it*

Oggetto: cava Faniello - Variante (2021-b) al Piano di coltivazione della cva Faniello - Procedura di VIA - art. 27-bis DLgs 152/06 - proponente: Versilia Marmi - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 23/09/2021 - Vs. comunicazione prot. 3308 del 31/08/2021 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10

1. Premessa

Con nota prot. 56215 del 21/07/2021 è pervenuta a questo Dipartimento la comunicazione di avvio del procedimento di VIA ex art. 27 del DLgs 152/06 e successivamente con nota prot. 66128 del 31/08/2021 è pervenuta la convocazione alla CdS in oggetto.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca e del Settore Modellistica Previsionale – Area Vasta Centro.

2.1. Aspetti generali del progetto

Resa del progetto

La resa del 30% è dichiarata perché così prevista da PRC e non in base alle caratteristiche del giacimento. (vedi tabella 1)

La stessa tabella non distingue i derivati dei materiali da taglio dai rifiuti di estrazione ex DLgs 117/08. In un'altra tabella viene poi riportato che il volume dei materiali che saranno riutilizzati per il ripristino finale sono circa 60000 mc. Non viene tuttavia indicato se i volumi indicati sono in blocco o in mucchio. Si ritiene pertanto che tale tabella debba essere aggiornata.

2.2. Sistema fisico aria

Rumore

Nella documentazione esaminata non è presente una valutazione di impatto acustico. Nella relazione illustrativa (vedi relazione progettuale pag. 13) la ditta dichiara che le emissioni sonore non variano rispetto a quanto precedentemente autorizzato. Considerando che la coltivazione si estenderà nella porzione a cielo aperto verso sud e che nella relazione tecnica si fa riferimento al possibile uso di

esplosivi, si ritiene che debba essere effettuata una nuova valutazione di impatto acustico con una situazione sensibilmente diversa da quanto autorizzato valutando anche l'eventuale necessità di richiedere il N.O. al Comune per l'utilizzo degli esplosivi.

Con riferimento alla classificazione acustica del sito, si ricorda che la valutazione di impatto acustico deve essere effettuata tenendo conto della classificazione acustica ai recettori e non del sito estrattivo.

Emissioni non convogliate

Nella documentazione esaminata non è presente una valutazione conforme alle linee guida Arpat. La ditta dichiara di essere autorizzata (DD4255/2012 con modifica SUAP 4771 del 01/02/2017).

Analogamente a quanto riportato per la componente rumore, si fa presente che il rateo emissivo cambia in quanto si prevede un sensibile allargamento della porzione a cielo aperto. Ai fini dell'autorizzazione alle emissioni diffuse, si ritiene necessario che venga effettuata la valutazione secondo quanto indicato nelle linee guida Arpat.

2.3. Sistema fisico acque superficiali

Gestione acque meteoriche


In base alle superfici, le AMPP da gestire ammontano a circa 18 mc. Sono attualmente presenti 3 vasche per complessivi 24 mc. Nella relazione si descrive poi la presenza di una quarta vasca "collegata con un disoleatore" dalla quale le acque vengono poi scaricate in impluvi naturali.

Dalla descrizione non è del tutto chiaro il processo. Se i reflui vengono trattati, in questo caso con il disoleatore, accumulati e successivamente scaricati, come sembra indicato in planimetria, è necessaria una autorizzazione allo scarico. Si richiede pertanto che venga chiarito questo punto.

Si dovrà anche chiarire se la vasca denominata V_{amp} sia una vasca di trattamento delle AMPP o se sia destinata ad altro utilizzo.

In considerazione che il volume calcolato delle AMPP è di 17.1 mc e le vasche di trattamento delle AMPP hanno una capacità di 24 mc che comprenderà anche i fanghi, si ritiene che in ogni caso le vasche di trattamento della prima pioggia siano svuotate dai fanghi con la stessa cadenza delle acque, e cioè 48 ore.

Presenza sorgenti



Nella relazione illustrativa si indica che le sorgenti captate presenti sono a distanza maggiore di 200 m e quindi non interferiscono. La distanza di 200 m è indicativa e riportata dalla norma, ma non è ricavata da studi idrogeologici specifici. La Regione ha recentemente emanato la DGR 872 del

13/07/2020 che fornisce un cronoprogramma per le proposte di perimetrazione comprensivo di criteri per individuare le aree di protezione e di salvaguardia delle captazioni per uso potabile. La concessione 44A15501 (Banca dati AIT) distante dal nuovo piazzale poco più di 200 m, non risulta inserita nel cronoprogramma, ma si ritiene comunque utile, come già comunicato con nota prot. 50919 del 01/07/2021, che si proceda ad un tracciamento con metodo idoneo anche in vista della variante che andrà ad interessare la parte di cava in comune di Stazzema. A tale scopo si ritiene che siano applicabili i criteri compresi nei PABE del comune di Fivizzano per il bacino estrattivo del solco di Equi.

2.4. Approvvigionamento idrico

Verranno utilizzate le AMD dopo opportuno trattamento come previsto dalla DPGRT 46/R. Nella relazione vengono individuate 3 vasche di accumulo delle acque chiarificate per complessivi circa 30 mc. Poiché le vasche di prima pioggia hanno un volume di 24 mc, si dovrà chiarire come si intende operare nel caso di eventi meteorici che sopraggiungano in situazioni di impianto pressoché pieno.

2.5. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Nel PGRE viene indicato un volume di circa 60000 mc che verranno riutilizzati prevalentemente nelle gallerie C5 e C7 previo test di cessione. Non viene indicato se il volume fa riferimento al valore in blocco o in mucchio. I tempi dei riempimenti sono indicati nel progetto di ripristino per cui i rifiuti di estrazione ex DLgs 117/08 sono estratti e posizionati già dall'inizio delle lavorazioni. Non sono indicate le valutazioni di cui al comma 8 dell'art. 13 del PRC.

I test di cessione dovranno essere inviati all'AC e a questo Dipartimento prima di procedere alla sistemazione nelle gallerie C5 e C7. Si ricordano in ogni caso gli obblighi derivanti dal comma 5-bis dell'art. 5 del DLgs 117/08.

Gestione rifiuti speciali

La stima della marmettola prodotta è relativamente concorde con quanto valutato in generale da Arpat considerando che si dichiara che il taglio a catena avverrà a secco.

2.6. Piano di monitoraggio

Dalla lettura della documentazione tecnica emerge che per la redazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale è stato seguito il documento del ex Ministero dell'Ambiente ora Ministero della Transizione Ecologica. *“Linee Guida per la predisposizione del Progetto Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedura di VIA (D.Lgs 152/2006 e s.m.i, D.Lgs.163/2006 e s.m.i) rev.1.del 16/06/2014”*.

Nell'elaborato, per quanto riguarda la matrice ambientale acqua, non si trovano riferimenti all'analisi dei parametri biologici (macrobenthos, diatomee, macrofite, pesci) e morfologici indicati invece nelle schede delle Linee Guida per le acque superficiali, ma si trovano solamente i riferimenti alle analisi chimiche.

Inoltre, la presenza nelle vicinanze della cava di una sorgente captata per uso idropotabile, prevede l'applicazione dell'analisi dei parametri riportati nelle Linee Guida sopracitate inserite nelle schede inerenti le acque sotterranee.

Dal momento che nel PMA si afferma (Tab.2 informazioni progettuali) che ci potrebbe essere un potenziale impatto (Alterazioni) sulle acque superficiali e sotterranee ed un'alterazione del regime idraulico con conseguente pericolo di alterazione della biodiversità (perdita e/o alterazione di habitat) si chiede di inserire nel PMA anche l'analisi dei parametri riportati nelle schede inerenti le acque sotterranee delle Linee Guida.

3. Conclusioni

Al fine di fornire un giudizio più esaustivo sulle possibili ripercussioni ambientali dovute alla realizzazione del nuovo progetto coltivazione, si richiedono alcuni chiarimenti e integrazioni, per il dettaglio delle quali si rimanda al contenuto specifico della presente nota:

1. valutazione di impatto acustico redatta da tecnico abilitato;
2. valutazione delle emissioni polverose conforme alle linee guida Arpat;
3. chiarimenti relativi alla gestione delle AMD e di lavorazione (tipologia della vasca V_{amp} , tipologia e modalità gestione della "quarta vasca" dotata di disoleatore, svuotamento vasche di prima pioggia);
4. chiarimenti relativi ai volumi dei materiali detritici;
5. integrazioni al piano di monitoraggio ambientale (PMA)

Distinti saluti

Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli

Dott.ssa Maria Letizia Franchi¹

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Spett.le Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane
Casa del Capitano
Fortezza di Mont'Alfonso
55032 Castelnuovo di Garfagnana
parcoalpiapuane@pec.it

Oggetto: Cava Faniello, ditta Versilia Marmi s.r.l. - Conferenza dei servizi per la procedura di valutazione di impatto ambientale e per il provvedimento autorizzatorio unico regionale, art. 27 bis, Dlgs 152/2006. Richiesta di integrazioni.

Con riferimento alla nota del Parco Apuane n. 3308 del 31 agosto 2021, assunta al protocollo di questo ente al prot. n. 6764 del 31 agosto 2021, relativa alla convocazione di conferenza dei servizi, congiuntamente alla Commissione tecnica dei Nulla osta, per l'acquisizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati per valutare il progetto di coltivazione della cava Faniello nel Comune di Stazzema. (ricadente nel bacino del Serchio);

Ricordato che questa Autorità di bacino distrettuale conduce le proprie istruttorie ed esprime i propri pareri/contributi facendo riferimento ai contenuti dei propri Piani di bacino, e che per il bacino del Serchio i piani vigenti (consultabili sul sito ufficiale www.appenninosettentrionale.it) sono attualmente i seguenti:

- Piani di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Serchio:

1. Per la parte relativa alla pericolosità idraulica: Piano di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – *"Variante generale funzionale all'adeguamento del PAI del fiume Serchio al Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale"* adottato con delibera della Conferenza Istituzionale Permanente (CIP) di questa Autorità n. 14 del 18/11/2019 con relative misure di salvaguardia (mappe di pericolosità e disciplina di piano), denominato **PAI Serchio – parte idraulica**.

Le mappe delle aree a pericolosità idraulica e la disciplina di piano applicabile sono disponibili sul sito web di questo ente all'indirizzo http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5568.

2. Per la parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana: Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Serchio, approvato con D.C.R. n° 20 del 1/02/2005, come modificato:
- dal "Piano di bacino, stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) – primo aggiornamento", approvato con DPCM 26/07/2013 (denominato **PAI Serchio approvato – parte geomorfologica**);

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15 – tel. 055 -267431

Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583-462241

Sarzana – 19083 – Via A. Paci, 2 – tel. 0187-691135

PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it
www.appenninosettentrionale.it



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- dal "Piano di bacino, Stralcio Assetto Idrogeologico del fiume Serchio (P.A.I.) - 2° aggiornamento" adottato con delibera della CIP di questa Autorità n. 15 del 18/11/2019 con relative misure di salvaguardia (denominato PAI Serchio adottato – parte geomorfologica).

Le mappe di pericolosità geomorfologica e da frana oggi vigenti sono pubblicate sul sito web di questo ente all'indirizzo http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3512.

Le norme applicabili alle aree a pericolosità geomorfologica e da frana sono quelle del testo coordinato, indicato nella citata deliberazione di CIP n. 15/2019, e pubblicate all'indirizzo http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=3512.

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PRGA) del Distretto idrografico del fiume Serchio, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 2017);
- Piano di Gestione delle Acque (PGA) del distretto idrografico del fiume Serchio – Primo aggiornamento”, approvato con DPCM 27/10/2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), modificato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 3 del 14/12/2017 e n. 4 del 14/12/2017.

Ricordata altresì, la nota prot. 4854 del 29/06/2020, con la quale questa Autorità elenca a codesto Parco le informazioni necessarie per l'istruttoria sui progetti in oggetto;

Ciò premesso e vista la documentazione presente alla data attuale sul sito di codesto ente parco alla pagina: http://www.parcapuane.toscana.it/conferenze_servizi_new.htm;

Considerato che:

- I lavori previsti consistono nella esecuzione di tagli nel versante, con ribasso di quota di circa 46 m (da 1195m a 1149m - sez. n. 2), con creazione a quota 1151 di un ampio piazzale contornato su tre lati da gradoni e nella realizzazione di due gallerie, una a quota 1151 e una a quota 1176. Il progetto prevede anche l'asportazione di parte di una estesa porzione di materiale detritico (ravaneto) localizzato a sud dell'area di scavo che presenta uno spessore fino a 5/6 m. Tale porzione di ravaneto viene suddivisa in progetto in tre settori (1-2-3); dei quali è prevista la completa asportazione fino ad incontrare la roccia in posto per il materiale presente nei settori 1 e 2 mentre per il ravaneto presente nel settore 3 è prevista la riduzione di accumulo di materiale.
- la tav. "5a - Carta della pericolosità geomorfologica - Fiume Serchio" individua le opere previste nel progetto di coltivazione sovrapponendole alle aree a pericolosità geomorfologica individuate nel Progetto di Piano PAI adottato, "dissesti geomorfologici", anziché alle aree a pericolosità individuate nel "Carta della pericolosità del bacino del fiume Serchio" allegata al P.A.I attualmente vigente e consultabile alla pagina web https://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=9473;
- i lavori di coltivazione e di ripristino ambientale ricadono in aree P4, per effetto della presenza di fascia di rispetto, e P3 come individuate nella "Carta della pericolosità del bacino del fiume Serchio".

Per quanto sopra detto e nelle more dell'approvazione del succitato "PAI dissesti geomorfologici" (contenente modifiche normative rispetto al "PAI Serchio" attualmente vigente), si comunica che dovrà essere prodotta:

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15 – tel. 055 -267431
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583-462241

Sarzana – 19083 – Via A. Paci, 2 – tel. 0187-691135

PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it
www.appenninosettentrionale.it



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- con riferimento alla cartografia di PAI vigente, una cartografia di dettaglio (comprendiva dell'indicazione delle fasce di rispetto) al fine di individuare correttamente gli interventi sottoposti al parere di questa Autorità di bacino;
- per le opere interferenti con le aree classificate a pericolosità elevata e molto elevata la documentazione dovrà comprendere anche la valutazione delle condizioni di stabilità di tali aree ai fini della realizzazione di opere di mitigazione del rischio da frana sia in fase di esercizio che a conclusione dell'attività di cava.

Per eventuali informazioni sulla pratica in oggetto, potrà essere fatto riferimento al Geom. P. Bertoncini (p.bertонcini@appenninosettentrionale.it) mentre per gli aspetti legati alla parte geomorfologica può essere fatto riferimento all'Area Pianificazione Assetto Idrogeologico e Frane (dirigente Geol. Marcello Brugioni), referente Geol. Francesco Falaschi (f.falaschi@appenninosettentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente
Area Valutazioni ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/ff/pb
Pratica 132

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
Firenze – 50122 – Via de' Servi, 15 – tel. 055 -267431
Lucca – 55100 – Via Vittorio Veneto, 1 – tel. 0583-462241
Sarzana – 19083 – Via A. Paci, 2 – tel. 0187-691135
PEC adbarno@postacert.toscana.it - PEC bacinoserchio@postacert.toscana.it
www.appenninosettentrionale.it



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Faniello, Comune di Vagli Sotto, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 20 dicembre 2021, alle ore 9.00 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premesso che

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Stazzema

Unione dei Comuni della Versilia

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

<i>Amministrazioni</i>	<i>parere e/o autorizzazione</i>
<i>Comune di Stazzema</i>	<i>Autorizzazione all'esercizio della attività estrattiva</i> <i>Autorizzazione paesaggistica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i> <i>Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Unione dei Comuni della Versilia</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse</i> <i>Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica</i> <i>Autorizzazione archeologica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttorio in materia ambientale</i> <i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale</i> <i>Pronuncia di valutazione di incidenza</i> <i>Nulla Osta del Parco</i> <i>Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Stazzema	dott. ing. Arianna Corfini
<i>Vedi parere reso in conferenza</i>	
Unione Comuni della Versilia	dott. ing. Francesco Vettori
<i>Vedi parere reso in conferenza</i>	
Regione Toscana	dott. ing. Alessandro Fignani
<i>Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati</i>	
AUSL Toscana Nord Ovest	dott. geol. Maria Laura Bianchi
<i>Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati</i>	
Parco Regionale delle Alpi Apuane	dott. arch. Raffaello Puccini
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipa alla presente conferenza telematica il sig. Lorenzo Vannucci in qualità di rappresentante della ditta proponente e il dott. geol. Vinicio Lorenzoni in qualità di professionista incaricato.

○○○

Il **Rappresentante del Parco Regionale delle Alpi Apuane** chiede chiarimenti in merito alla titolarità dei beni oggetto dell'intervento, in relazione anche alla recente sentenza della Corte di Appello di Roma, Sezione Usi Civici, n. 6132 del 16 settembre 2021, che ha confermato la validità della sentenza del Commissario agli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana n. 32 dell'11.6.2019.

Il **Professionista incaricato** precisa che gli interventi estrattivi proposti non interessano i mappali oggetto della sentenza di cui sopra, ma rientrano tutti all'interno del mappale 297, acquisito da parte della ditta proponete a seguito di procedura fallimentare.

Il **Rappresentante della Regione Toscana**, preso atto di quanto emerso in sede di conferenza di servizi, conferma quanto anticipato con pec prot. n. 0490692 del 18.12.2021, rappresentando di aver svolto una conferenza di servizi interna con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R. 40/09. Da tale conferenza è emersa l'impossibilità a poter esprimere un parere in senso favorevole o condizionato, specificatamente per quanto segnalato dal settore Autorizzazioni ambientali che non ha ricevuto in tempo utile il necessario contributo tecnico di ARPAT. Conseguentemente ha richiesto al RUR di rappresentare la necessità di rinviare a successiva seduta la conferenza di servizi indetta dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, ai fini dell'aggiornamento della posizione unica regionale. Diversamente il parere dovrà essere considerato espresso in senso negativo.

Il **Rappresentante del Comune di Stazzema** espone il parere favorevole con le prescrizioni già dettate nella precedente conferenza dei servizi del 23/09/2021 e di seguito riportate:

- dovrà essere stipulato un accordo con le altre ditte che operano nel bacino per la manutenzione ordinaria della viabilità di comparto, indicando come e chi dovrà;
- dovrà essere ripristinato l'impianto di lavaggio delle gomme presente a valle della viabilità di comparto ed in prossimità della viabilità comunale della frazione di Arni; tale impianto dovrà essere messo in funzione anche in collaborazione con le altre società che utilizzano la viabilità di comparto.

Il **Rappresentante della Unione Comuni della Versilia** comunica che le integrazioni prodotte a seguito del parere della Commissione del Paesaggio sono state esaminate dalla Commissione stessa con esito favorevole.

Il **Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest** espone il parere favorevole con prescrizioni già trasmesso e chiede chiarimenti rispetto al recupero della strumentazione già presente in cava relativamente al suo posizionamento rispetto all'area inibita. Il Dott. Lorenzoni precisa che gli strumenti che verranno recuperati sono tutti collocati al di fuori dell'area inibita.

Il **Rappresentante del Parco** chiede che la ditta trasmetta una breve relazione tecnica con la rimodulazione delle misure di mitigazione da realizzarsi ai fini della VINCA, indicando quelle che non sono state realizzate a causa delle misure di sicurezza e quelle da realizzarsi in sostituzione, nonché aggiornando il complessivo cronoprogramma di attuazione.

Il Rappresentante del Parco, in presenza di un parere negativo della Regione Toscana, probabilmente superabile una volta ottenuto il parere di ARPAT, propone di riconvocare la conferenza nella seconda metà del mese di gennaio, in modo da poter acquisire il parere mancante.

Il Legale rappresentante della ditta proponente e il professionista incaricato sollecitano una rapida conclusione del procedimento anche al fine di non compromettere l'attività della ditta e l'occupazione degli addetti.

La Conferenza di servizi sospende la riunione odierna e si riconvoca per la data del **20 gennaio 2021** alle ore 10.00.

Alle ore 10.00 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 20 dicembre 2021

Commissione dei Nulla osta del Parco

<i>Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...</i>	dott. arch. Raffaello Puccini
<i>specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche</i>	dott.ssa geol. Anna Spazzafumo
<i>specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche</i>	dott.ssa for. Isabella Ronchieri

Conferenza di servizi

<i>Comune di Vagli Sotto</i>	dott. ing. Arianna Corfini
<i>Unione Comuni della Versilia</i>	dott. ing. Francesco Vettori
<i>Regione Toscana</i>	dott. ing. Alessandro Fignani
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	dott. geol. Maria Laura Bianchi
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	dott. arch. Raffaello Puccini

Puccini Raffaello
Parco Regionale delle Alpi
Apuane/01685540468
28.12.2021 13:37:06
GMT+00:00





REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione ambiente ed energia Settore Miniere, Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale
Dlgs 152/2006, art 27/bis.
Cava Faniello Società: Versilia Marmi Srl Comune di Stazzema (LU)
Conferenza dei Servizi del 20.12.2021 ore 09:00

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Nei pareri e contributi ricevuti

- Il Settore Autorizzazioni ambientali, nel parere prot 486305 del 15.12.2021 ha cominciato di non poter esprimere un parere in senso favorevole o condizionato, relativamente agli aspetti di propria competenza, per non aver ricevuto il contributo tecnico di ARPAT. Conseguentemente ha richiesto che il RUR rappresenti la necessità di rinviare a successiva seduta la conferenza di servizi indetta dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, ai fini dell'aggiornamento della posizione unica regionale.

- Con PEC 475137 del 07/12/2021 il Settore VIA -VAS ha rappresentato che con sentenza del Commissario degli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana n. 32/2019, è stata dichiarata l'appartenenza al demanio civico del Comune di Vagli di Sotto di alcuni beni immobili. Il Club Alpino Italiano e l'associazione Apuane Libere, con nota del 12.10.2021 hanno segnalato:.. “che alcuni siti estrattivi, tra i quali figura la Cava Faniello, ubicata nel Comune di Stazzema, parrebbero insistere in aree che l'autorità giudiziaria con la sentenza n.6132/2021 ha giudicato di pertinenza della ASBUC locale, con conseguente divieto di escavazione e sfruttamento commerciale al di fuori dei limiti consentiti dallo statuto dell'ASBUC stessa”.

Per quanto sopra il settore VIA VAS ha ritenuto opportuno raccomandare all'Ente Parco di coinvolgere nel procedimento amministrativo la competente ASBUC di Stazzema".

In considerazione degli atti pervenuti il RUR non potrà esprimersi in senso favorevole o condizionato e dovrà chiedere di rinviare a successiva seduta la conferenza di servizi indetta dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, ai fini dell'aggiornamento della posizione unica regionale. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, la “posizione unica regionale” dovrà essere considerata espressa in senso negativo.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere a carattere generale del Settore Servizi Pubblici locali Prot. 390785 del 21/10/2019
 - parere Settore Autorizzazioni Ambientali Prot. 486305 del 15/12/2021
 - parere Settore Autorizzazione rifiuti Prot. 468840 del 02/12/2021
 - parere Settore Sismica Prot. 481924 del 13/12/2021
 - comunicazione settore VIA- VAS Prot. 475137 del 07/12/2021

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani

Prot. n.

Data

Allegati

Risposta al foglio del

Numero

Risposta al foglio del

Numero

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R. 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Al Responsabile del Settore Miniere

Premesso che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “*Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009*”, per quanto riguarda il procedimento n. 11 “*Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale*”, prevede che il settore SPLEI, esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche così come previsto dal d.lgs. 117/2008, articolo 7, comma 3, lettera b) nel caso in cui l'attività estrattiva oggetto di autorizzazione preveda l'autorizzazione di una o più strutture di deposito di rifiuti di estrazione¹.

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione , in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al d.lgs. 117/2008, non afferiscono alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che il Piano regionale Rifiuti e Bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con d.c.r.t. 94/2014, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del d.lgs. 152/2006 contiene solo indirizzi generali e in particolare si pone l'obiettivo di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi. Il PRB non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi ininfluente

¹ Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

ai fini della pianificazione regionale.

In via generale si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (d.lgs. 152/2006, parte IV). Inoltre nello specifico si dovrà tenere presente che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;
- detti rifiuti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste per il deposito temporaneo come disciplinato dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs n. 152/2006.

Infine si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e del loro recepimento all'interno del PRB.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli

Firmato


da

CASELLI
RENATA
LAURA



www.rete.toscana.it
www.rete.toscana.it

Via di Novoli, 26
50127 Firenze
Tel. +390554383852 fax +390554383389
renatalaura.caselli@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia

SETTORE Autorizzazioni Rifiuti
Via di Novoli,26 - 50127 Firenze (FI)
PEC regionetoscana@postacert.toscana.it

**Autorizzazioni Rifiuti: Presidio Zonale
Distretto Nord
Via Bianchini, 12 – 55100 Lucca (LU)**

Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis. Trasmissione contributo ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Cava Faniello Società: Versilia Marmi Srl Comune di Stazzema (LU)

Indizione Videoconferenza interna per il giorno 17.12.2021 alle ore 11:00

Al Responsabile Settore Miniere e
Autorizzazioni in materia di Geotermia e
Bonifiche

Considerato che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009”, prevede che nel corso di un procedimento di “Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale” il RUR chieda il parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche al Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti ed al Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti in caso di strutture temporanee di deposito rifiuti di estrazione.

Dato atto che con nota prot. n. AOOGRT/468212 del 02/12/2021 è stato chiesto allo scrivente Ufficio di voler fornire il proprio parere per il procedimento in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Rimandata al Settore SPLEI, per gli aspetti di competenza, la verifica che la gestione dei rifiuti da estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti, per quanto di specifica competenza di questo Settore si ricorda che i rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al D.Lgs n.117/08, non sono ricompresi nella parte IV del D.Lgs n. 152/06.

Ad ogni buon conto in relazione a quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del D.Lgs 117/08, si fa presente che il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB), approvato con DCRT n. 94/2014, non detta alcuna disposizione specifica per i rifiuti da estrazione e quindi, anche nel caso di presenza una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da ritenersi ininfluente ai fini della pianificazione regionale.

Si fa presente comunque che qualora dalla gestione dell'attività estrattiva si producano rifiuti speciali di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 (diversi quindi dai rifiuti da estrazione), questi dovranno essere gestiti nel rispetto della citata normativa, assicurando almeno quanto segue:

- classificazione dei rifiuti prodotti;
 - conferimento degli stessi ad impianti di recupero e smaltimento autorizzati;
 - rispetto delle procedure necessarie a garantire ed assicurare la loro tracciabilità (quali ad esempio compilazione dei registri di carico e scarico, Fir e Mud) previsti dall'art. 188 e ss del D.Lgs 152/06;
 - deposito temporaneo nel luogo di produzione, in assenza di autorizzazione, alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006.

Tenuto conto di quanto sopra, in relazione agli aspetti di specifica competenza (come sopra meglio specificati), si esprime parere favorevole, in riferimento all'oggetto.
Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)

AOOGRT / AD Prot. 0468840 Data 02/12/2021 ore 14:03 Classifica P.070.040. Il documento è stato firmato da SANDRO GARRO in data 02/12/2021 ore 14:03.
Dati CORR gionata de AMPPIAmpaa, PDFut . 0000B004d&1318122200T1impar&11C&a..11



A1

PARCO REGIONALE delle ALPI APUANE

e p.c.

Regione Toscana

Settore Miniere, Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche (RUR cave)

ARPAT Dipartimento di Lucca

Oggetto: Comune di Stazzema (LU): procedimento di cui all'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006, relativo ad una modifica al progetto di coltivazione della Cava Faniello; proponente Ditta Versilia Marmi Srl. Comunicazioni.

Con riferimento alla nota (468212 del 02.12.2021) inviata dal Settore regionale Miniere, Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche (nella veste di RUR cave), emerge che presso il Parco Regionale delle Alpi Apuane è ancora in corso il procedimento di cui all'oggetto.

Richiamata la nota del 09.09.2021 (prot. 351271) inviata dal Settore VIA scrivente in relazione al procedimento in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

- aggiorni, con la presente si comunica quanto segue:

 - la cava “Faniello” è ubicata nel Comune di Stazzema ed è posta in area contigua del Parco delle Alpi Apuane;
 - con Sentenza del Commissario agli Usi Civici di Lazio, Umbria e Toscana n. 32/2019, è stata dichiarata l'appartenenza al demanio civico dei naturali del Comune di Vagli di Sotto di alcuni immobili meglio individuati in sentenza;
 - il Comune di Vagli di Sotto, in data 12.07.2019, proponeva appello avverso la sopracitata Sentenza n. 32/2019;
 - la Corte di Appello di Roma – Sezione Usi Civici, ha emesso la sentenza n.6132/2021, rigettando l'appello proposto dal Comune di Vagli di Sotto avverso la Sentenza del Commissario agli Usi Civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana n. 32/2019 depositata in data 11.6.2019;
 - con nota del 12.10.2021 (prot. 394796), pervenuta anche al Settore VIA scrivente, il Club Alpino Italiano Regione Toscana e l'associazione Apuane Libere, hanno segnalato che alcuni siti estrattivi, tra i quali figura la cava Faniello, ubicata nel comune di Stazzema, *parrebbero* insistere in aree che l'autorità giudiziaria con la Sentenza n.6132/2021, ha giudicato di pertinenza A.S.B.U.C. locale, con conseguente divieto di escavazione e sfruttamento commerciale al di fuori dei limiti consentiti dallo statuto dell'A.S.B.U.C. di Stazzema.

Con riferimento a quanto sopra e visti:

- la parte seconda del d.lgs. 152/2006 ed il titolo III della l.r. 10/2010, ed in particolare gli artt.45 e seguenti;
 - la l.r. 35/2015;
 - la nota del Settore scrivente n.0431656 del 20/11/2019, in merito alle procedure di VIA relative alle attività estrattive di cava;

dato atto che, nell'ambito del territorio del Parco delle Alpi Apuane e della relativa area contigua, restano nella competenza delle Regioni Toscana le procedure in materia di VIA relative alle attività di cava che prevedono l'estrazione di oltre 30.000 m³/anno di materiale, in applicazione del titolo III della l.r. 10/2010;

dato altresì atto che il progetto di coltivazione della cava in esame prevede l'estrazione di 12.453 mc/anno.



REGIONE TOSCANA

Giunta Regionale

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale -
Valutazione Ambientale Strategica

Tanto premesso, si conferma quindi che il progetto afferente alla cava in oggetto rientra nelle competenze in materia di VIA dell'Ente Parco; nell'ambito dell'istruttoria di PAUR si ritiene opportuno raccomandare all'Ente Parco di tenere conto di quanto sopra riportato in materia di usi civici e di coinvolgere nel procedimento amministrativo la competente ASBUC.

A disposizione per chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Per eventuali chiarimenti:

Arch. Paola Magrini

tel. 0554382707 - email: paola.magrini@regione.toscana.it

Arch. Milena Filomena Caradonna

tel. 055 438 5053 - email: filomena.caradonna@regione.toscana.it

LA RESPONSABILE

Arch. Carla Chiodini

LG-MFC-PM/



AOOGRT/Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/468212 del 02/12/2021

Risposta al foglio n. AOOGRT/469249 del 02/12/2021

Risposta al foglio n. AOOGRT/474213 del 06/12/2021

Oggetto: Indizione di Videoconferenze per procedimento di autorizzazione della seguenti attività estrattive:

- Cava Faniello, nel comune di Stazzema (LU), per il giorno 17/12/2021;
- Cave I e L, nel comune di Minucciano (LU), per il giorno 16/12/2021;
- Cava Campaccio, nel comune di Minucciano (LU), per il giorno 17/12/2021;

Comunicazioni

Alla Direzione Ambiente ed Energia
Settore miniere e autorizzazioni in materia di
geotermia e bonifiche
Sede

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "privi di rilevanza" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Responsabile
(Ing. Luca Gori)

PFC/SAP



AOO GRT Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a
VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27 bis. Cava Faniello Società esercente Versilia Marmi
SRL Comune di Stazzema (LU) - Indizione Videoconferenza interna del 17/12/2021.
TRASMISSIONE CONTRIBUTO.

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 51702

Al Settore Miniere e Autorizzazioni in Materia
di Geotermia e Bonifiche

In riferimento alla convocazione della videoconferenza indetta dal RUR per il 17/12/2021, prot. n. AOOGRT/468212 del 02/12/2021, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Il presente contributo si concretizza come atto di assenso relativamente alle competenze del Settore Autorizzazioni Ambientali, inerenti le emissioni in atmosfera e gli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Dato atto che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricoprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del



procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018;

Visto il nostro precedente contributo espresso in occasione della Videoconferenza del 21/09/2021 nel quale si comunicava:

“Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 13/09/2012 rilasciata dalla Provincia di Lucca, con validità 15 anni, con la quale si autorizza la Ditta Tre Elle SRL alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006 e, come prescrizioni per le emissioni diffuse si riportano le misure di contenimento indicate dalla ditta e quanto previsto all’Allegato V Parte I del D.Lgs 152/2006;

Vista l'istanza avanzata dalla Società Versilia Marmi SRL di voltura dell'autorizzazione alle emissioni diffuse, Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 13/09/2012, rilasciata alla società Tre Elle SRL relativamente al sito estrattivo denominato Cava Faniello, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Garfagnana in data 01/02/2017 prot. AOOGRT/50958;

Vista la presa d'atto della Regione Toscana relativa all'istanza di voltura di cui sopra, rilasciata in data 03/03/2017 prot. AOOGRT/113995;

Dato atto che ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera si fa riferimento allo stabilimento, come definito all'art. 268 del D.Lgs. 152/2006:

“stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività:

Considerato pertanto che la citata autorizzazione adottata dalla provincia di Lucca con Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 13/09/2012, anche se riportante l'indicazione del solo comune di Vagli di Sotto, sia da considerarsi riferita allo "stabilimento" nel suo complesso che, nel caso specifico, è il sito di cava sottoposto alla gestione di un unico soggetto imprenditoriale e che interessa sia il Comune di Stazzema, sia il Comune di Vagli di Sotto:

Preso atto che con il progetto presentato, come dichiarato dalla società, non intervengono modifiche operative – gestionali, né variano le fonti di emissioni polverulenti, si ritiene confermare l'efficacia dell'autorizzazione vigente, che ad ogni buon conto si provvede a trasmettere in allegato alla presente.

Considerato tuttavia che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni, da ricomprendere nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, qualora il Dipartimento, con il proprio contributo ad oggi non a disposizione di questa amministrazione, ritenga opportuno e necessario rivalutare i contenuti della citata autorizzazione alle emissioni, la posizione espressa con il presente contributo dallo scrivente Settore, potrà essere aggiornata o modificata in tal senso.”

Preso atto del parere di Arpat, prot. n. AOOGRT/368795 del 23/09/2021, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale ai sensi dell'art. 26 ter, consultabile nella cartella in rete RUR_CAVE dove per quanto riguarda le emissioni non convogliate si riporta che :

“Nella documentazione esaminata non è presente una valutazione conforme alle linee guida Arpat. La ditta dichiara di essere autorizzata (DD4255/2012 con modifica SUAP 4771 del 01/02/2017). Analogamente a quanto riportato per la componente rumore, si fa presente che il rateo emissivo



cambia in quanto si prevede un sensibile allargamento della porzione a cielo aperto. Ai fini dell'autorizzazione alle emissioni diffuse, si ritiene necessario che venga effettuata la valutazione secondo quanto indicato nelle linee guida Arpat.”

Viste le integrazioni fornite dalla Società nel mese di novembre consultabili nel sito istituzionale del Parco, nelle quali, relativamente alla richiesta di Arpat sulle emissioni diffuse si allega l'elaborato "Valutazione delle emissioni di polveri derivanti dall'attività di cava di progetto", dove al punto 7 "Modalità operative per il contenimento delle emissioni diffuse si riporta che:

“Le emissioni più significative derivano dalla perdita di polveri per la circolazione dei mezzi lungo la viabilità non asfaltata ed in subordine dall’azione del vento e secondariamente dalla perforazione delle rocce, ma con valori di 1/10 rispetto alle precedenti. Essendo le due voci quelle maggiormente significative la società adotterà le seguenti mitigazioni:

- a- Utilizzo di pietrisco per il rifacimento del manto stradale;
 - b- Bagnatura dei piazzali e cumuli di materiale inerte con spruzzatori mobili;
 - c- Utilizzo di soli camion telonati per il trasporto dei detriti;
 - d- Protezione dei cumuli di terre con blocchi per evitare l'azione erosiva del vento;
 - e- Lavaggio delle gomme dei camion in arrivo sulla viabilità asfaltata.
 - f- Imposizione del limite di velocità di 10km/h nel cantiere e 20km/h sulla strada di accesso;
 - g- Bagnatura e contestuale posa delle terre in fase di ripristino ambientale, con successiva compattazione del materiale detritico.”

concludendo al punto 8 che:

“La valutazione delle emissioni in atmosfera della cava Faniello è compatibile con i valori soglia indicati da Arpat per le PM₁₀, al recettore principale costituito dall’abitato di Arni. I valori delle PM₁₀ annuali risultano pari a 792 kg, non considerando le misure di mitigazione per le piogge e quelle che l’azienda adotterà per la manipolazione e gestione degli inerti. Sono proposte delle misure di mitigazione, peraltro in parte già contenute nella autorizzazione rilasciata alla società per l’esercizio della cava, che portano ad una sensibile riduzione delle emissioni. Abbiamo considerato valori di emissioni anche nello scarico dei detriti nelle gallerie, la cui bagnatura porterebbe a valori esigui. Non abbiamo considerato la fase di frantumazione delle rocce con martellone che nella Linee Guida alla tabella 2 sono considerate nulle per quanto riguarda le PM₁₀ per la frantumazione grossolana o primary crusching. Il valore più importante delle emissioni è legato al trasporto dei detriti ed al vento che può erodere i cumuli, piazzali e strade, indicando le misure di mitigazione necessarie per la loro riduzione/abbattimento. I valori delle PM₁₀ calcolati indicano dei valori soglia compatibili con l’ambiente circostante che si riduce per effetto delle mitigazioni”.

Visto che successivamente alla presentazione della documentazione integrativa da parte della Società, non risulta che Arpat abbia espresso alcuna valutazione tecnico scientifica in riferimento alle emissioni diffuse:

Dato atto pertanto che lo scrivente Settore non dispone del parere di competenza Arpat per poter esprimere in maniera definitiva la propria posizione che, nel caso in questione, si sostanzia nel rilascio delle autorizzazioni di propria competenza nell'ambito del procedimento PAUR;

Tenuto conto che l'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 prevede che i lavori della conferenza indetta dall'Autorità competente, ai fini del rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico possono avere durata complessiva massima di 90 giorni, nel corso dei quali, a seguito del confronto tra i vari soggetti partecipanti, si formano le rispettive posizioni rispetto alla compatibilità ambientale del progetto e alle singole autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'attività;



Tenuto altresì conto delle modifiche introdotte all'art. 27 bis dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che al comma 7 riportano:

“....

Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

Ritenuto pertanto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricoprendere nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, anche a seguito di confronto con la stessa autorità, in sede di conferenza;

Con la presente si ritiene ad oggi di non avere gli elementi né per poter confermare la validità della Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 13/09/2012 rilasciata dalla Provincia di Lucca, volturata dalla Regione Toscana con presa d'atto del 03/03/2017 prot. AOOGRT/113995; con la quale si autorizzava la Ditta alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, né per poter esprimere un assenso al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali nell'ambito del provvedimento autorizzativo di cui alla LR 35/2015.

Pertanto si ritiene necessario che codesto Settore, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore, in relazione alla necessità di acquisire gli eventuali ulteriori elementi integrativi da parte dell'Impresa che dovranno poi essere oggetto di valutazione da parte del Dipartimento Arpat competente.

Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell'acquisizione del contributo Arpat e del confronto con l'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della citata conferenza, art. 27 bis c.7.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
(Dr.ssa Simona Migliorini)

Il Dirigente Sostituto
Dott. Sandro Garro

ES/DC

Prot. n°

Carrara,

Oggetto: Cava “*Faniello*”, Bacino Monte Macina - Comune di Stazzema (LU), esercita dalla ditta “*Versilia Marmi*” s.r.l.

Piano di coltivazione, procedura di valutazione di impatto ambientale e provvedimento autorizzatorio unico regionale, art. 27 bis, Dlgs 152/2006. Conferenza dei Servizi del 01.12.21 [Prot. Az. USL n. 655172 del 18/11/2021]

Espressione di parere.

Al Dott. Arch. Raffaello Puccini
Coordinatore Settore Uffici Tecnici
Parco Apuane

Alla Dott.ssa Geol. Anna Spazzafumo
Responsabile del Procedimento di Via
UOS Controllo attività estrattiva



Esaminata assieme al geol. Laura Bianchi la documentazione relativa al progetto di coltivazione (*Prot. Az. USL n.371350 del 10/11/2020*), le successive integrazioni (*Prot. Az. USL n.418272 del 25/06/2021*) e la documentazione prodotta a seguito di contributo espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 23/09/21, (*Prot. Az. USL n.613645 del 27/10/21*) esprime parere favorevole al progetto comprensivo del sistema di monitoraggio proposto, che dovrà essere mantenuto attivo ed eventualmente incrementato durante la coltivazione. Si precisa che il parere per il conferimento del detrito nelle galleria C6-C7 potrà essere espresso solo dopo verifica tecnica dello stato di fatto delle suddette galleria e delle opere effettivamente presenti.

In relazione alla frase presente nella Relazione Tecnica “Integrazioni a seguito conferenza del 23 settembre 2021 prot. 0003809 del 9 ottobre 2021” del Geol. Lorenzoni “*in corso d'opera verrà recuperata e riposizionata la strumentazione presente all'interno delle gallerie ed attualmente non in uso*” la ditta dovrà precisare dove risulta collocata tale strumentazione e se il recupero della stessa può avvenire in condizioni di sicurezza.

Il Direttore U.O.C Ingegneria Mineraria f.f.

Ing. Domenico Gullì

omenico G

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

CERTIFICATO UNI EN ISO
9001:2015
N° 227266-2018-AQ-ITA-ACCREDI

Area Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

UOC
Ingegneria
Mineraria

Direttore f.f.
Ing. Domenico Gulli

**Centro Polispecialistico
Monterosso Palazzina |
Piazza Sacco e Vanzetti,
54033 Carrara (MS)
tel. 0595 657932**

email: ingegneria.mineraria@uslnordovest.toscana.it

PEC:
direzione.uslnordovest@
postacert.toscana.it

Azienda USL
Toscana nord ovest
sede legale
via Cocchi, 7
56121 - Pisa
P.IVA: 02198590503



PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
Settore Uffici Tecnici

Conferenza di servizi, ex art. 27 bis del Dlgs 152/2006, “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale per il seguente intervento:

Cava Faniello, Comune di Stazzema, procedura di valutazione di impatto ambientale e Provvedimento autorizzatorio unico regionale per progetto di coltivazione.

VERBALE

In data odierna, 21 gennaio 2021, alle ore 10.30 si è tenuta la riunione telematica della conferenza dei servizi convocata ai sensi dell’art. 27 bis, Dlgs 152/2006, congiuntamente alla commissione tecnica del Parco, per l’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni in materia ambientale, relativi all’intervento in oggetto;

premesso che

In data 23 settembre 2021 si è tenuta la prima riunione della conferenza dei servizi che ha sospeso l’esame per la richiesta di integrazioni;

In data 20 dicembre 2021 si è tenuta la seconda riunione della conferenza dei servizi che ha sospeso l’esame in attesa di ricevere il parere di ARPAT;

Alla presente riunione della conferenza sono state invitate le seguenti amministrazioni:

Comune di Stazzema

Unione dei Comuni della Versilia

Provincia di Lucca

Regione Toscana

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio di Lucca e Massa Carrara

Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale

ARPAT Dipartimento di Lucca

AUSL Toscana Nord Ovest

le materie di competenza delle Amministrazioni interessate, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dei nulla-osta e degli atti di assenso, risultano quelle sotto indicate:

Amministrazioni	parere e/o autorizzazione
<i>Comune di Stazzema</i>	<i>Autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva</i> <i>Autorizzazione paesaggistica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i> <i>Nulla osta impatto acustico</i>
<i>Unione dei Comuni della Versilia</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>Provincia di Lucca</i>	<i>Parere di conformità ai propri strumenti pianificatori</i>
<i>Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale</i>	<i>Parere di conformità al proprio piano</i>
<i>Regione Toscana</i>	<i>Autorizzazione alle emissioni diffuse</i> <i>Parere relativo alle acque meteoriche dilavanti altre autorizzazioni di competenza</i>
<i>Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara</i>	<i>Autorizzazione paesaggistica</i> <i>Autorizzazione archeologica</i> <i>Valutazione di compatibilità paesaggistica</i>
<i>ARPAT Dipartimento di Lucca</i>	<i>Contributo istruttoria in materia ambientale</i>
<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	<i>Contributo istruttoria in materia ambientale</i> <i>Parere in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</i>
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	<i>Pronuncia di Compatibilità Ambientale</i> <i>Pronuncia di valutazione di incidenza</i> <i>Nulla Osta del Parco</i> <i>Autorizzazione idrogeologica</i>

Precisato che

le **Amministrazioni partecipanti** alla presente conferenza sono le seguenti:

Comune di Stazzema	dott. ing. Arianna Corfini (sentita telefonicamente)
<i>Conferma il parere espresso nella precedente riunione</i>	
Regione Toscana	<i>Pervenuta nota</i>
<i>Vedi parere reso nei contributi inviati</i>	
AUSL Toscana Nord Ovest	dott. geol. Maria Laura Bianchi
<i>Vedi parere reso in conferenza e nei contributi inviati</i>	
Parco Regionale delle Alpi Apuane	dott. arch. Raffaello Puccini
<i>Vedi parere reso in conferenza dei servizi</i>	

la conferenza dei servizi

Premesso che:

Partecipa alla presente conferenza telematica il sig. Lorenzo Vannucci in qualità di rappresentante della ditta proponente e il dott. geol. Vinicio Lorenzoni in qualità di professionista incaricato.

○ ○ ○

Il Rappresentante del Parco comunica che la Regione Toscana, impossibilitata a partecipare alla presente riunione, ha espresso parere favorevole come da contributo allegato;

La Rappresentante del Comune di Stazzema, impossibilitata a collegarsi, comunica di confermare il parere precedentemente espresso;

Il Rappresentante della AUSL Toscana Nord Ovest conferma il parere favorevole con prescrizioni già rilasciato nelle precedenti riunioni;

La Conferenza di servizi esprime parere favorevole al rilascio della PCA e delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR, con le prescrizioni e condizioni contenute nei pareri e contributi pervenuti nel corso delle diverse riunioni della conferenza di servizi;

Il Rappresentante del Parco comunica che l'emissione del provvedimento di PCA comprensivo di PAUR è subordinato alla acquisizione della autorizzazione paesaggistica da parte della Unione dei Comuni della Versilia e della autorizzazione estrattiva da parte del Comune di Stazzema;

Alle ore 10.30 il Coordinatore degli Uffici Tecnici, dott. arch. Raffaello Puccini, in qualità di presidente, dichiara conclusa l'odierna riunione della conferenza dei servizi.

Letto, approvato e sottoscritto, Massa, 21 gennaio 2022

Commissione dei Nulla osta del Parco

<i>Presidente della commissione, specialista in analisi e valutazioni dell'assetto territoriale, del paesaggio, dei beni storico-culturali...</i>	dott. arch. Raffaello Puccini
<i>specialista in analisi e valutazioni geotecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e climatiche</i>	dott.ssa geol. Anna Spazzafumo
<i>specialista in analisi e valutazioni pedologiche, di uso del suolo e delle attività agro-silvo-pastorali; specialista in analisi e valutazioni floristico-vegetazionali, faunistiche ed ecosistemiche</i>	dott.ssa for. Isabella Ronchieri

Conferenza di servizi

<i>AUSL Toscana Nord Ovest</i>	dott. geol. Maria Laura Bianchi
<i>Parco Regionale delle Alpi Apuane</i>	dott. arch. Raffaello Puccini

AURA MARIA BIANCHI
REGIONE
TOSCANA/01386030488
GEOLOGO
25.01.2022 09:37:58 UTC

Puccini Raffaello
Parco Regionale delle
Alpi
Apuane/01685540468
26.01.2022 09:45:45
GMT+01:00



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Ambiente e Energia Settore Miniere, autorizzazioni in materia di geotermia e bonifiche

Al Parco Regionale delle Alpi Apuane
pec: parcoalpiapuane@pec.it

OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a
VIA regionale - Dlgs 152/2006, art 27/bis.
Cava Faniello Società: Versilia Marmi Srl Comune di Stazzema (LU)
Conferenza dei Servizi del 21.01.2022 ore 10:00

In previsione della Conferenza di Servizi in oggetto, in qualità di Rappresentante Unico della Regione Toscana (RUR) nominato con Decreto n. 6153 del 24/04/2018, rappresento di aver svolto una conferenza interna preliminare, con i settori regionali competenti, ai sensi dell'art. 26 ter della L.R.40/2009.

Nei pareri e contributi ricevuti per la conferenza sopra indicata:

- vengono formulate prescrizioni e raccomandazioni;
 - con PEC Prot 8511 del 12.01.2022 il Settore Autorizzazioni ambientali ha comunicato di poter esprimere un parere in senso favorevole confermando la validità della vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera adottata con Determina Dirigenziale n. 4255 del 13.09.2012 della Provincia di Lucca, tenuto conto anche del parere ARPAT con prot 493277 del 21.12.2021.
 - con PEC prot 15269 del 17.01.2022 ARPAT conferma il parere precedentemente trasmesso.

In considerazione di quanto sopra, in qualità di Rappresentante Unico Regionale, esprimo il parere di competenza in senso favorevole, nel rispetto delle prescrizioni trasmesse negli allegati alla presente.

Eventuali informazioni circa il presente procedimento possono essere assunte da:

- Andrea Biagini tel. 055 438 7516

Cordiali saluti

Allegati:

- parere a carattere generale del Settore Servizi Pubblici locali Prot 390785 del 21/10/2019
 - parere Settore Autorizzazioni Ambientali Prot 8511 del 12/01/2022
 - parere Settore Genio Civile Toscana Nord Prot 6065 del 10/01/2022
 - parere Settore Sismica Prot 501251 del 28/12/2021
 - parere Settore Autorizzazioni Rifiuti Prot 500885 del 27/12/2021
 - parere ARPAT Prot 493277 del 21/12/2021
 - comunicazione ARPAT Prot 15269 del 17/01/2022

Il Dirigente
Ing. Alessandro Fignani



Prot. n.

Data

Allegati

Risposta al foglio del

Numero

Risposta al foglio del

Numero

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – L.R. 35/2015, art. 9 comma 1. Trasmissione contributo generale ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Al Responsabile del Settore Miniere

Premesso che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “*Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009*”, per quanto riguarda il procedimento n. 11 “*Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale*”, prevede che il settore SPLEI, esprima al RUR il proprio parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche così come previsto dal d.lgs. 117/2008, articolo 7, comma 3, lettera b) nel caso in cui l'attività estrattiva oggetto di autorizzazione preveda l'autorizzazione di una o più strutture di deposito di rifiuti di estrazione¹.

Visto quanto sopra e con riferimento ai procedimenti in oggetto si osserva quanto segue.

I rifiuti da estrazione , in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al d.lgs. 117/2008, non afferiscono alla parte IV del d.lgs. 152/2006.

Tuttavia l'articolo 7, comma 3 del predetto decreto condiziona l'autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti da estrazione all'accertamento che la loro gestione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti. La sola valutazione di quest'ultimo aspetto rientra nella competenza del settore scrivente.

Sul punto si fa presente che il Piano regionale Rifiuti e Bonifiche siti inquinati (PRB), approvato con d.c.r.t. 94/2014, relativamente ai rifiuti speciali afferenti alla parte IV del d.lgs. 152/2006 contiene solo indirizzi generali e in particolare si pone l'obiettivo di promuovere il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi. Il PRB non contiene alcuna disposizione specifica riguardo ai rifiuti da estrazione pertanto, anche nel caso in cui fosse presente una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da considerarsi ininfluente

¹ Così come riportato alla lettera r) dell'articolo 3 del d.lgs. 117/2008 si definisce struttura di deposito qualsiasi area adibita all'accumulo o al deposito di rifiuti di estrazione, allo stato solido o liquido, in soluzione o in sospensione. Tali strutture comprendono una diga o un'altra struttura destinata a contenere, racchiudere, confinare i rifiuti di estrazione o svolgere altre funzioni per la struttura, inclusi, in particolare, i cumuli e i bacini di decantazione; sono esclusi i vuoti e volumetrie prodotti dall'attività estrattiva dove vengono risistemati i rifiuti di estrazione, dopo l'estrazione del minerale, a fini di ripristino e ricostruzione.

ai fini della pianificazione regionale.

In via generale si coglie comunque l'occasione per evidenziare che i rifiuti speciali diversi da quelli da estrazione, che potranno essere prodotti nelle fasi di coltivazione e ripristino, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia (d.lgs. 152/2006, parte IV). Inoltre nello specifico si dovrà tenere presente che:

- la corretta classificazione dei rifiuti e l'invio a idonei impianti di recupero e smaltimento è onere del produttore;
- detti rifiuti potranno essere stoccati in assenza di autorizzazione alle condizioni previste per il deposito temporaneo come disciplinato dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del d.lgs n. 152/2006.

Infine si ricorda la necessità che i rifiuti, anche da estrazione, siano prioritariamente destinati a recupero nel rispetto delle direttive comunitarie e del loro recepimento all'interno del PRB.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli

Firmato
da
CASELLI
RENATA
LAURA



www.rete.toscana.it
www.rete.toscana.it

Via di Novoli, 26
50127 Firenze
Tel. +390554383852 fax +390554383389
renatalaura.caselli@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/1.33** del **17/12/2021** a mezzo: **PEC**

Parco delle Alpi Apuane
pec: *parcoalpiapuane@pec.it*

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: *regionetoscana@postacert.toscana.it*

Oggetto: cava Faniello - Variante (2021-b) al Piano di coltivazione della cva Faniello - Procedura di VIA - art. 27-bis DLgs 152/06 - proponente: Versilia Marmi - Conferenza dei servizi ex art. 27-bis del 20/12/2021 - Vs. comunicazione prot. 4640 del 30/11/2021 - Contributo istruttorio ai sensi della DLgs 152/06 e LR 10/10

1. Premessa

Con nota prot. 56215 del 21/07/2021 è pervenuta a questo Dipartimento la comunicazione di avvio del procedimento di VIA ex art. 27 del DLgs 152/06 e successivamente con nota prot. 66128 del 31/08/2021 è pervenuta la convocazione alla prima CdS. Con nota prot. 72351 del 22/09/2021 questo Dipartimento aveva richiesto chiarimenti in merito all'impatto acustico, alle emissioni polverose, alla gestione delle AMD, alla gestione dei materiali detritici e al monitoraggio ambientale data la presenza nelle vicinanze di sorgenti captate per uso potabile.

2. Contributo istruttorio

Il presente contributo istruttorio è stato espresso congiuntamente con l'apporto tecnico, specialistico e conoscitivo dei diversi settori di attività del Dipartimento provinciale ARPAT di Lucca.

2.1. Sistema fisico aria

Rumore

La ditta dichiara che le lavorazioni non sono diverse da quelle già descritte e valutate nel 2017. Si fa presente che il progetto attuale consiste anche in un ampliamento consistente nella zona sud a cielo aperto e per questo motivo era stato richiesto un aggiornamento. Pertanto la relazione non soddisfa quanto richiesto da questa Agenzia. Si rimanda la decisione all'amministrazione comunale in qualità di Autorità competente al rilascio del nulla osta.

Relativamente all'uso degli esplosivi, si prende atto di quanto dichiarato ricordando che nel caso che si preveda che in occasione delle volate venga superato il limite differenziale, dovrà essere richiesta la prevista deroga all'amministrazione comunale.

Emissioni non convogliate

L'elaborato consente di valutare il rateo emissivo dell'attività. Come misura di mitigazione la ditta propone anche la bagnatura della viabilità e dei cumuli.

In base alla tabella 9 delle linee guida, la ditta dovrà valutare le quantità di acqua da utilizzare. Le quantità utilizzate nei periodi non piovosi non dovranno comunque portare alla formazione di pozze.

2.2. Sistema fisico acque superficiali e sotterranee

Presenza di sorgenti

La ditta sostiene che le sorgenti indicate nel precedente contributo non sono più captate.

Per quanto a conoscenza del Dipartimento, almeno una risulta ancora captata ed alimenta il serbatoio di Pastellino che serve la parte alta dell'abitato di Arni; in ogni caso entrambe le sorgenti sono ancora concessionate (<http://sira.arpato.toscana.it/sira/progetti/captazioni/mappa/map.php>).

Come già comunicato nella precedente nota e nella nota prot. 50919 del 01/07/2021, la concessione 44A15501 (Banca dati AIT) distante dal nuovo piazzale poco più di 200 m, e pertanto pur non essendo inserita nel cronoprogramma previsto dalla DGR 872 del 13/07/2020, si ritiene comunque utile che si proceda ad un **tracciamento con metodo idoneo**. A tale scopo si ritiene che siano applicabili i criteri compresi nei PABE del comune di Fivizzano per il bacino estrattivo del solco di Equi.

Relativamente al monitoraggio ambientale, si prescrivono i seguenti parametri: solidi sospesi, torbidità, conducibilità, metalli e portata. La frequenza dovrà essere mensile e in occasione di eventi meteorici significativi (nelle 24 ore successive all'evento).

Relativamente al monitoraggio per la potabilità, si ritiene che debba essere interpellata GAIA in qualità di gestore del Servizio Idrico e la ASL anche per concordare le modalità operative in occasione dei tracciamenti.

Gestione acque meteoriche

La ditta indica che la vasca V3 raccoglie le acque definite di seconda pioggia e successivamente le scarica "verso la vasca V3 che quando piena scarica le acque nel disoleatore e quindi nell'alveo adiacente". Questa modalità (raccolta-trattamento-scarico) implica l'esistenza di uno scarico. Il trattamento con disoleatore deve avvenire sulle AMPP. Si ritiene che si debba in ogni caso procedere allo svuotamento delle vasche di prima pioggia dopo 48 ore dall'evento meteorico e comunque nei casi in cui vengano diramate dalla Protezione Civile condizioni di allerta meteo rossa o arancione.

2.3. Sistema fisico suolo

Gestione scarti/rifiuti da estrazione

Si prende atto di quanto dichiarato rilevando che i risultati dei test di cessione dovranno essere comunicati all'Autorità Competente e a questo ufficio prima di porre a dimora i materiali detritici all'interno delle gallerie.

3. Conclusioni

In base alle risultanze istruttorie questo Dipartimento, confermando comunque le valutazioni tecniche già trasmesse con nota 62944 del 16/08/2021, esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto con le seguenti prescrizioni:

1. la ditta dovrà dotarsi di uno specifico piano di gestione delle emergenze relative agli sversamenti di oli e carburanti che comprenda quanto previsto dall'art. 242 e 304 del DLgs 152/06. La procedura dovrà essere disponibile presso l'impianto;
2. con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alle vasche di trattamento reflui. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati sui rifiuti in base al D.Lgs n° 152/06 – Parte Quarta;
3. qualora venissero intercettate cavità ipogee di una certa rilevanza, la ditta dovrà darne comunicazione a tutti gli enti competenti in materia di protezione e salvaguardia dell'ambiente, adottando immediatamente misure atte a garantire una adeguata protezione della stessa cavità e dei flussi idrici sotterranei da possibili inquinamenti. Contestualmente alla comunicazione dovranno

essere descritte le misure adottate;

4. il materiale detritico che verrà trasportato fuori dovrà essere classificato in base alla normativa ambientale vigente (derivati dei materiali da taglio, sottoprodotto, materiale da scavo, rifiuto) attivando le eventuali procedure previste;
5. per il materiale detritico stoccati in cava per il ripristino finale, dovranno essere adottate opportune misure atte a ridurre il trascinamento di solidi da parte delle acque meteoriche;
6. dovrà essere tenuto in cava un registro su cui annotare le quantità esatte dei rifiuti di estrazione conformemente a quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 5 Dlgs 117/08;
7. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombe le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;
8. tutto il materiale fine presente sui piazzali deve essere raccolto e smaltito, organizzando procedure specifiche che dovranno essere comunicate all'Autorità Competente e a questa Agenzia;
9. in corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua, dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle fratture presenti; dovrà in ogni caso essere evitata la dispersione del materiale fine derivante dalla coltivazione;
10. entro 15 gg dalla PCA dovrà essere istituito un apposito registro, che si ritiene opportuno sia redatto dall'Autorità Competente, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) ed eventuali note; le pagine dovranno essere numerate;
11. prevedere la sigillatura delle fratture beni individuate nel corso delle lavorazioni utilizzando materiali adatti (es. cementazione con materiali elastici o con tendenza ad espandersi) ed evitando riempimenti con materiali terrosi quali argille che potrebbero avere la tendenza al dilavamento;
12. la marmettola raccolta sia dall'impianto di trattamento acque che dalla pulizia dei piazzali (spazzatrice, escavatore o altro), e pertanto non raccolta in sacchi filtranti o altro, dovrà in ogni caso essere stoccati in modalità idonee ad evitarne la dispersione in recipienti stagni e possibilmente in aree coperte;
13. provvedere allo smaltimento della marmettola così raccolta nei tempi e modi stabiliti dalla normativa vigente, fatto salvo per i materiali utilizzati come ausilio delle lavorazioni in corso che, comunque, dovranno essere rimossi e gestiti immediatamente al termine delle stesse.

Oltre alle suddette prescrizioni di carattere generale, si ritiene che:

14. entro 15 gg dalla CdS la ditta dovrà inviare all'Autorità Competente e a questo Dipartimento una nota tecnica che chiarisca la gestione delle Acque meteoriche successive alla prima pioggia ed eventualmente richieda specifica autorizzazione allo scarico;
15. le vasche di gestione delle AMD dovranno essere svuotate entro 48 ore dall'evento meteorico anche dai fanghi e in caso di allerta meteo rossa o arancione;
16. dovranno essere monitorate le sorgenti Rondinaio Alta e Rondinaio Bassa relativamente ai parametri solidi sospesi, torbidità, conducibilità, metalli e portata con cadenza mensile per i primi due anni dall'inizio delle attività relative alla presenze istruttoria, trascorsi i quali, potranno essere riviste le modalità del monitoraggio (parametri e/o tempistica);
17. i risultati dei test di cessione dovranno essere comunicati all'Autorità Competente e a questo ufficio prima porre a dimora i materiali detritici all'interno delle gallerie.

In base alle conoscenze generali sulle criticità delle attività estrattive nel comprensorio apuano note a questo Dipartimento che hanno portato alla stesura di una parte dei documenti facenti parte del Piano Regionale Cave recentemente adottato (si veda il documento PR 15 consultabile sul sito istituzionale della Regione Toscana), e in base a quanto emerso nel corso delle attività di cui alla DGR 945/16 si richiama l'attenzione al rispetto rigoroso del punto 3.

Distinti saluti.




**Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli**

Dott.ssa Maria Letizia Franchi¹

AOOGRT / AD Prot. 0493277 Data 21/12/2021 ore 11:08 Classifica L.060.
Datt. CORR. gionata de' M. Apripi Apparate, P.P.D.C. 0000003232 dde125800112002212imparte a C66at111C7aa. 11

- 1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Oggetto: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis. Trasmissione contributo ai fini dell'espressione del parere di cui al decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018.

Cava Faniello Società: Versilia Marmi Srl Comune di Stazzema (LU)

Indizione Videoconferenza interna per il giorno 14.01.2022 alle ore 11:00

Al Responsabile Settore Miniere e Autorizzazioni in materia di Geotermia e Bonifiche

Considerato che il decreto del Direttore della Regione Toscana n. 6153 del 24/04/2018 “Tipizzazione dei procedimenti amministrativi ai fini dell'individuazione del Responsabile Unico Regionale ai sensi dell'art. 26 della LR 40/2009”, prevede che nel corso di un procedimento di “Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale” il RUR chieda il parere di conformità al Piano Rifiuti e Bonifiche al Settore Servizi Pubblici locali, Energia e Inquinamenti ed al Settore Bonifiche ed autorizzazioni rifiuti in caso di strutture temporanee di deposito rifiuti di estrazione.

Dato atto che con nota prot. n. AOOGRT/0499224 del 24/12/2021 è stato chiesto allo scrivente Ufficio di voler fornire il proprio parere per il procedimento in oggetto, con la presente si comunica quanto segue.

Rimandata al Settore SPLEI, per gli aspetti di competenza, la verifica che la gestione dei rifiuti da estrazione non sia direttamente in contrasto o non interferisca con l'attuazione della pianificazione regionale in materia di rifiuti, per quanto di specifica competenza di questo Settore si ricorda che i rifiuti da estrazione, in quanto disciplinati dalla specifica norma di settore di cui al D.Lgs n.117/08, non sono ricompresi nella parte IV del D.Lgs n. 152/06.

Ad ogni buon conto in relazione a quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del D.Lgs 117/08, si fa presente che il Piano Regionale Rifiuti e Bonifiche (PRB), approvato con DCRT n. 94/2014, non detta alcuna disposizione specifica per i rifiuti da estrazione e quindi, anche nel caso di presenza una struttura di deposito, si ritiene che questa sia da ritenersi ininfluente ai fini della pianificazione regionale.

Si fa presente comunque che qualora dalla gestione dell'attività estrattiva si producano rifiuti speciali di cui alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 (diversi quindi dai rifiuti da estrazione), questi dovranno essere gestiti nel rispetto della citata normativa, assicurando almeno quanto segue:

- classificazione dei rifiuti prodotti;
- conferimento degli stessi ad impianti di recupero e smaltimento autorizzati;
- rispetto delle procedure necessarie a garantire ed assicurare la loro tracciabilità (quali ad esempio compilazione dei registri di carico e scarico, Fir e Mud) previsti dall'art. 188 e ss del D.Lgs 152/06;
- deposito temporaneo nel luogo di produzione, in assenza di autorizzazione, alle condizioni previste dall'art. 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/2006.

Tenuto conto di quanto sopra, in relazione agli aspetti di specifica competenza (come sopra meglio specificati), si esprime parere favorevole, in riferimento all'oggetto.
Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Sandro Garro

Per informazioni:

P.O. di riferimento Ferdinando Cecconi (055/4386481 – ferdinando.cecconi@regione.toscana.it)

AOOGRT / AD Prot. 05000885 Data 27/12/2021 ore 15:45 Classifica P-070.040. Il documento è stato firmato da SANDRO GARRO in data 27/12/2021 ore 15:45.
Data e ora della firma: 27/12/2021 15:45:00
Nome del firmatario: SANDRO GARRO



AOOGRT/Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

Allegati:

Risposta al foglio n. AOOGRT/499217 del 24/12/2021

Risposta al foglio n. AOOGRT/499224 del 24/12/2021

Oggetto: Indizione di Videoconferenze per procedimento di autorizzazione della seguenti attività estrattive:

- Cava Cattani Lisciata, nel comune di Fivizzano (MS), per il giorno 13 gennaio 2022;
- Cava Faniello, nel comune di Stazzema (LU), per il giorno 14 gennaio 2022.

Comunicazioni

Alla Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
Sede

Con la presente il Settore Sismica della Regione Toscana, comunica quanto segue.

Qualora i progetti in esame contengano interventi edilizi (fabbricati, opere di sostegno, cabine elettriche etc.) e ai disposti degli articoli 65, 93 e 94 del DPR 380/2001 e successive modifiche, si segnala che il committente dovrà presentare domanda di preavviso presso il Settore Sismica della Regione Toscana, tramite il Portale telematico PORTOS 3; alla domanda si dovrà allegare la progettazione esecutiva dell'intervento debitamente firmata da tecnico abilitato.

Per gli interventi definiti "privi di rilevanza" (art. 94 bis, c. 1, lett. c., L. n.55/2019), di cui all'allegato B della Delibera di Giunta Regionale n. 663 del 20/05/2019, si ricorda che andranno depositati, esclusivamente, presso il comune, così come indicato all'art. 170 bis della L.R. n.69/2019.

Cordiali saluti.

Per il Dirigente ing. Luca Gori
(Il Dirigente sostituto Ing. Franco Gallori)

PFC/SAP



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

**Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile**

Prot. n. AOO-GRT/
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del 24/12/2021

numero 0499224

Oggetto:Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale - Dlgs 152/2006 art. 27 bis Cava Faniello Società: Versilia Marmi Srl Comune di Stazzema (LU) Indizione Videoconferenza interna per il giorno 14.01.2022 alle ore 11:00
RIF.197

Regione Toscana
Direzione ambiente ed energia
Settore miniere

In riferimento alla nota riscontrata, come già riferito con protocolli 0319571 del 06/08/2021, 0364785 del 20/09/2021 e 0489948 del 17/12/2021 si rappresenta che il progetto in esame non intercetta il demanio idrico dello Stato ne il reticolo idrografico di cui alla legge regionale 79/2012.
Pertanto visto quanto sopra, il Settore scrivente non ravvisa profili di propria competenza nel procedimento in esame.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Ing. Enzo Di Carlo)

DP-ML/dp



AOO GRT Prot. n.

Da citare nella risposta

Data

**OGGETTO: Procedimento di Autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva non soggetta a VIA regionale – D.Lgs 152/2006 art. 27 bis. Cava Faniello Società esercente Versilia Marmi SRL Comune di Stazzema (LU) - Indizione Videoconferenza interna del 14/01/2022.
TRASMISSIONE CONTRIBUTO.**

Riferimento univoco pratica: ARAMIS 51702

Al Settore Miniere e Autorizzazioni in
Materia di Geotermia e Bonifiche

In riferimento alla convocazione della videoconferenza indetta dal RUR per il 14/01/2022, prot. n. AOOGRT/499224 del 24/12/2021, si trasmette il contributo tecnico per gli aspetti di propria competenza.

Il presente contributo si concretizza come atto di assenso relativamente alle competenze del Settore Autorizzazioni Ambientali, inerenti le emissioni in atmosfera e gli eventuali scarichi idrici, cui sono soggetti gli stabilimenti produttivi, ivi comprese le cave, che producono anche solo emissioni diffuse; non è prevista l'adozione di provvedimenti autorizzativi espressi da parte di questo Settore in quanto l'art. 16 della LR 35/2015 stabilisce che il provvedimento finale dell'autorità competente sostituisce ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta e atto di assenso connesso e necessario allo svolgimento dell'attività.

Premesso quanto sopra,

Vista la documentazione progettuale resa disponibile dall'Ente Parco nel proprio sito istituzionale;

Visto il D.Lgs. 152/06 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale"

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

Vista la L.R. 35/2015 in materia di attività estrattive;

Vista, la L.R. 31.05.2006 n. 20 e s.m.i. che definisce le competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia di scarico;

Visto il D.P.G.R. 46/R/2008 e s.m.i. "Regolamento regionale di attuazione della Legge Regionale 31.05.2006 n. 20" di seguito "Decreto";

Vista la vigente disciplina statale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la parte quinta del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

Vista la vigente disciplina regionale in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera ed in particolare la L.R. n. 9 del 11/02/2010 che definisce, tra l'altro, l'assetto delle competenze degli enti territoriali;

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 13/09/2012 rilasciata dalla Provincia di Lucca, con validità 15 anni, con la quale si autorizza la Ditta Tre Elle SRL alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e, come prescrizioni per le emissioni diffuse si riportano le misure di contenimento indicate dalla ditta e quanto previsto all'Allegato V Parte I del D.Lgs 152/2006;



Vista l'istanza avanzata dalla Società Versilia Marmi SRL di voltura dell'autorizzazione alle emissioni diffuse, Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 13/09/2012, rilasciata alla società Tre Elle SRL relativamente al sito estrattivo denominato Cava Faniello, trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Garfagnana in data 01/02/2017 prot. AOOGRT/50958;

Vista la presa d'atto della Regione Toscana relativa all'istanza di voltura di cui sopra, rilasciata in data 03/03/2017 prot. AOOGRT/113995;

Dato atto che ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera si fa riferimento allo stabilimento, come definito all'art. 268 del D.Lgs. 152/2006:

"stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività:

Considerato pertanto che la citata autorizzazione adottata dalla provincia di Lucca con Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 13/09/2012, anche se riportante l'indicazione del solo comune di Vagli di Sotto, sia da considerarsi riferita allo "stabilimento" nel suo complesso che, nel caso specifico, è il sito di cava sottoposto alla gestione di un unico soggetto imprenditoriale e che interessa sia il Comune di Stazzema, sia il Comune di Vagli di Sotto:

Dato atto che lo scrivente Settore esprime le determinazioni di propria competenza, relativamente alle autorizzazioni da ricomprendersi nell'ambito del provvedimento unico rilasciato dall'autorità competente, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e agli eventuali scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 dello stesso decreto, previa acquisizione del contributo tecnico di Arpat, analogamente a quanto previsto nei casi in cui sia previsto lo svolgimento del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013, disciplinato dalla Deliberazione di G.R. n. 1332/2018:

Visto il nostro precedente contributo espresso in occasione della Videoconferenza del 17/12/2021 nel quale si comunicava:

“Con la presente si ritiene ad oggi di non avere gli elementi né per poter confermare la validità della Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 13/09/2012 rilasciata dalla Provincia di Lucca, volturata dalla Regione Toscana con presa d’atto del 03/03/2017 prot. AOOGRT/113995; con la quale si autorizzava la Ditta alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, né per poter esprimere un assenso al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 269 del D.Lgs. 152/2006, di competenza di questo Settore Autorizzazioni Ambientali nell’ambito del provvedimento autorizzativo di cui alla LR 35/2015.

Pertanto si ritiene necessario che codesto Settore, all'atto della partecipazione alla conferenza indetta ai sensi dell'art. 27 bis c. 7 del D.lgs. 152/2006, rappresenti all'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, l'impossibilità ad esprimere una posizione definitiva da parte di questo Settore, in relazione alla necessità di acquisire gli eventuali ulteriori elementi integrativi da parte dell'Impresa che dovranno poi essere oggetto di valutazione da parte del Dipartimento Arpat competente.

Il contributo dello scrivente Settore e quindi la posizione unica regionale potranno essere aggiornati a seguito dell'acquisizione del contributo Arpat e del confronto con l'autorità competente ai sensi della LR 35/2015 e rappresentati in una successiva seduta dei lavori della citata conferenza, art. 27 bis c. 7.”

Preso atto del parere di Arpat, prot. n. AOOGRT/493277 del 21/12/2021, acquisito tardivamente rispetto allo svolgimento della Conferenza interna per la formazione della posizione unica regionale



ai sensi dell'art. 26 ter, consultabile nella cartella in rete RUR_CAVE dove per quanto riguarda le emissioni non convogliate si riporta che :

“L’elaborato consente di valutare il rateo emissivo dell’attività. Come misura di mitigazione la ditta propone anche la bagnatura della viabilità e dei cumuli.

In base alla tabella 9 delle linee guida, la ditta dovrà valutare le quantità di acqua da utilizzare. Le quantità utilizzate nei periodi non piovosi non dovranno comunque portare alla formazione di pozze.”

Visto che nelle conclusioni del medesimo parere ARPAT “...esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto...” elencando una serie di prescrizioni, nello specifico al punto 7 e al punto 10 per quanto riguarda le emissioni diffuse si precisa che:

“7. dovrà essere rimosso il materiale di scarto tenendo pulite e sgombe le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;

10. entro 15 gg dalla PCA dovrà essere istituito un apposito registro, che si ritiene opportuno sia vidimato dall'Autorità Competente, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche descritte indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) ed eventuali note; le pagine dovranno essere numerate;"

Tenuto altresì conto delle modifiche introdotte all'art. 27 bis dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», che al comma 7 riportano:

“

Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.”

Ritenuto pertanto che le autorizzazioni di competenza di questo Settore, per quanto riportato in premessa, siano da ricomprendere nel provvedimento autorizzativo dell'autorità competente ai sensi della LR 35/2015, che fa parte delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito del PAUR, anche a seguito di confronto con la stessa autorità, in sede di conferenza;

Premesso quanto sopra si esprime il seguente contributo:

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

Preso atto che con il progetto presentato, come dichiarato dalla società, non intervengono modifiche operative – gestionali, né variano le fonti di emissioni polverulenti, si ritiene di confermare l'efficacia della vigente **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006**, che ad ogni buon conto si provvede a trasmettere in allegato alla presente, aggiornandone il quadro prescrittivo con le indicazioni sopra riportate del Dipartimento Arpat territorialmente competente.

Tale autorizzazione aggiornata come sopra indicato dovrà essere ricompresa nell'ambito dell'autorizzazione di cui alla LR 35/2015, che fa parte delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito del PAUR, con le seguenti prescrizioni:

1. Sistemi di contenimento indicati dalla Ditta e riportati nella vigente autorizzazione alle emissioni in atmosfera:
 - a) Taglio primario a monte effettuato in galleria;



- b) Lavorazioni di taglio primario e secondario (riquadatura blocchi, svolta in piazzale dedicato posto all'aperto) a filo diamantato e a catena eseguite in presenza di acqua;
 - c) Inumidimento del letto del detrito su cui cade la bancata, lavaggio preventivo della bancata, nella fase di ribaltamento della bancata;
 - d) Preventivo lavaggio del blocco nella fase di riquadratura svolta all'esterno;
 - e) Allontanamento del fango dai piazzali, che verranno tenuti quanto più possibile puliti, al fine di evitare che nei periodi asciutti venga risollevata la polvere nella fase di movimentazione;
 - f) Bagnatura dei cumuli di detrito e della terra di risulta, nella fase di grigliatura (eventuale) del detrito derivante dalle operazioni di taglio;
 - g) Trasporto: si prevede la pulizia dei cassoni del camion, per evitare cadute di scaglie e spolveramento durante il percorso. Per il trasporto (eventuale) del detrito, si prevede la copertura dei camion con teloni;
 - h) L'impresa dovrà attenersi alle misure di cui all'Allegato V – Parte I del D.Lgs 152/06 – Parte V, per quanto non espressamente indicato dalla ditta circa le modalità di contenimento delle emissioni diffuse;
2. L'Impresa dovrà provvedere alla rimozione del materiale di scarto tenendo pulite e sgomberate le bancate e i fronti di cava sia attivi che inattivi, le strade di collegamento, i piazzali ed ogni altra area di cava;
 3. Entro 15 gg dalla notifica del provvedimento conclusivo del PAUR dovrà essere istituito un apposito registro vidimato dall'Autorità Competente sul PAUR, su cui annotare entro 48 ore le singole operazioni di pulizia dei piazzali effettuate con le procedure specifiche riportate nel contributo tecnico ARPAT, indicando numero progressivo della registrazione, data, descrizione, stima della quantità di marmettola raccolta (in mc o kg) ed eventuali note; le pagine dovranno essere numerate;

Si precisa che:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, ha durata di 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento finale dell'autorità competente. Nel caso specifico trattandosi di aggiornamento di una autorizzazione già vigente, ai fini della durata si dovrà fare riferimento alla data di rilascio della Determinazione Dirigenziale n. 4255 del 13/09/2012 della Provincia di Lucca, volturata dalla Regione Toscana con presa d'atto del 03/03/2017 prot. AOOGRT/113995;
- ai fini dell'eventuale rinnovo, almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, il gestore dell'attività dovrà richiedere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/2013;

Autorizzazione agli scarichi

Relativamente alla gestione delle AMD, che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 del DPGR 46R/2008, costituisce parte integrante del progetto di cui all'art. 17 della LR 35/2015;

visto quanto riportato nella documentazione tecnica di progetto in merito alla sussistenza delle condizioni di gestione delle acque di cava, attraverso un sistema a ciclo chiuso;

rilevato tuttavia che il Dipartimento Arpat, nel proprio contributo riporta che:

"La ditta indica che la vasca V3 raccoglie le acque definite di seconda pioggia e successivamente le scarica "verso la vasca V3 che quando piena scarica le acque nel disoleatore e quindi nell'alveo adiacente". Questa modalità (raccolta-trattamento-scarico) implica l'esistenza di uno scarico. Il trattamento con disoleatore deve avvenire sulle AMPP. Si ritiene che si debba in ogni caso procedere allo svuotamento delle vasche di prima pioggia dopo 48 ore dall'evento meteorico e comunque nei casi in cui vengano diramate dalla



Protezione Civile condizioni di allerta meteo rossa o arancione.”;

Si esprime l'assenso al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi idrici, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito dell'autorizzazione di cui alla LR 35/2015, con le seguenti prescrizioni:

- Il trattamento con disoleatore dovrà interessare le AMPP;
 - le acque stoccate nel bacino di sedimentazione debbano essere prioritariamente riutilizzate per i fabbisogni interni di cava;
 - lo scarico delle acque non riutilizzate deve avvenire nel rispetto dei valori limite determinati per lo scarico sul corpo idrico superficiale in conformità alla Tab. 3 Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - sia effettuata la periodica e costante manutenzione della rete di drenaggio dei fossi e fossette delle diverse aree di cava e dei bacini di decantazione che dovranno essere mantenuti in efficienza ed oggetto di periodico svuotamento in modo da garantire il volume disponibile a ricevere le acque da trattare;
 - a seguito del rilascio dell'Atto Unico SUAP, e dopo l'avvio delle attività di escavazione entro 60 giorni dal primo evento di precipitazioni meteoriche rilevanti, l'Impresa dovrà effettuare un prelievo di acque dalla vasca V3, da cui si origina lo scarico, per l'autocontrollo analitico rappresentativo per le AMDc per i parametri caratteristici dell'attività e cioè: **pH, conducibilità, Solidi Sospesi Totali e Idrocarburi totali**, atto a verificare la conformità dello scarico ai valori limite di emissione fissati. Le determinazioni analitiche devono essere riferite a un prelievo del campione rappresentativo dello scarico, in accordo a quanto descritto relativamente alla tipologia di scarico agli atti e comunque tali da rappresentare l'andamento nel tempo della reale concentrazione delle sostanze da misurare e verificare;
 - tal monitoraggio, atto a verificare le condizioni di efficienza di depurazione e degli impianti, dovrà proseguire, con le stesse modalità stabilite al precedente punto, con cadenza **semestrale**, per tutta la durata dell'autorizzazione. La documentazione che attesti l'effettuazione degli autocontrolli, ovvero gli originali dei rapporti di prova, dovrà essere conservata presso l'impianto e dovrà riportare i metodi di campionamento e di analisi dei parametri controllati, il limite di rilevabilità del metodo e l'incertezza delle misure associata al metodo utilizzato;
 - i pozzetti di ispezione e campionamento, nonché il punto di campionamento presso i bacini di trattamento, siano resi accessibili e mantenuti in condizioni di sicurezza per gli addetti al controllo;
 - il titolare dell'attività dovrà garantire il corretto e costante deflusso delle acque reflue, nonché la periodica rimozione di eventuali solidi sedimentabili accumulati al punto di scarico del corpo recettore;
 - deve essere adottato un Registro d'impianto in cui devono registrati tutti gli interventi effettuati (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti o interruzioni di funzionamento). La documentazione che attesti l'effettuazione delle operazioni di periodica manutenzione ed autocontrollo. Il Registro e la documentazione di cui sopra devono essere resi disponibili ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli organismi di controllo.
 - l'impresa dovrà comunicare eventuali variazioni delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico come previsto dall'art. 12 del DPGR 46/R/08. Qualora si verificassero le condizioni del comma 12 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione e dovrà comunque esser comunicato ogni cambiamento (anagrafico, societario etc...) relativo al titolare della presente disposizione;
 - qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite allo scarico, la Direzione dello stabilimento dovrà informare la Regione Toscana Direzione Ambiente e Energia, Settore Autorizzazioni Ambientali e l'ARPAT, entro le otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale



dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere lo scarico se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana o per l'ambiente.

12. l'Impresa dovrà procedere allo svuotamento delle vasche di prima pioggia dopo 48 ore dall'evento meteorico e comunque nei casi in cui vengano diramate dalla Protezione Civile condizioni di allerta meteo rossa o arancione.

Il referente per la pratica è Eugenia Stocchi tel. 0554387570, mail: eugenia.stocchi@regione.toscana.it

Il funzionario responsabile di P.O. è il Dr. Davide Casini tel. 0554386277; mail: davide.casini@regione.toscana.it

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
Dr.ssa Simona Migliorini

ES/DC

Area Vasta Costa – Dipartimento di Lucca

via A. Vallisneri, 6 - 55100 Lucca

N. Prot. *vedi segnatura informatica* cl. **LU.01.03.32/1.33** del **13/01/2022** a mezzo: **PEC**

Parco delle Alpi Apuane
pec: *parcoalpiapuane@pec.it*

e p.c. *Regione Toscana*
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Miniere
pec: *regionetoscana@postacert.toscana.it*

Oggetto: cava Faniello - Variante (2021-b) al Piano di coltivazione della cva Faniello - Procedura di VIA - art. 27-bis DLgs 152/06 - proponente: Landi Giocondo & C. Srl - Conferenza dei Servizi del 21/01/2022 - Vs. comunicazione prot. 5066 del 21/12/2021 - Comunicazioni

In relazione alla CdS in oggetto, non essendo pervenute nuove comunicazioni e non essendo presente ulteriore documentazione nel sito internet del Parco delle Alpi Apuane, si conferma quanto già comunicato con nota prot. 97907 del 17/12/2021.

Cordiali saluti.

Lucca, li 13/01/2022

Per Il Responsabile del Settore Supporto tecnico
La Responsabile del Settore Versilia Massaciuccoli

Dott.ssa Maria Letizia Franchi ¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



**Unione dei Comuni della Versilia
U.O.C. Programmazione e LLPP
Ufficio Unico per le funzioni Paesaggistiche**
pec paesaggisticaucv@postacert.toscana.it

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. 42 /2004 **Autorizzazione Paesaggistica Ordinaria**

N° 41/2022 del 04/02/2022

Pratica digitale A.P.O. 82/2021/PAES

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C.

Considerato che il sig. LORENZO VANNUCCI, (codice fiscale VNNLNZ68L22I622H) residente in PIETRASANTA - LUNGOFIUME VERSILIA 9 A e legale rappresentante della soc. Versilia Marmi , cod.fisc. / part.IVA: 01109790459 - 01109790459, in qualità di avente titolo, ha presentato in data 01/03/2021 al prot. n. 1631 l'istanza per il rilascio di autorizzazione paesaggistica per le opere consistenti in "Progetto di coltivazione cava Faniello - Pratica SUAP n. 191/2021" su immobile ubicato in Comune di STAZZEMA in Loc. Faniello n. , censito in Catasto: Fabbricati, Foglio: 1, Particella/e: 297, Sub: ;

Considerato che l'ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, con nota prot. 1197 del 24/03/2021, assunta al prot. n. 2468 del 25/03/2021 di questo ente, ha chiesto contributi tecnici istruttori, con contestuale comunicazione al proponente, per il "Procedimento di valutazione di impatto ambientale nonché di rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell'art. 27 bis, relativamente al progetto di coltivazione della cava Faniello, nel Bacino Monte Macinaia, Comune di Stazzema. Proponente: Versilia Marmi srl."

visto il progetto presentato allegato alla richiesta di autorizzazione paesaggistica di cui sopra, nonché disponibile tramite il sito web del Parco Regionale delle Alpi Apuane, come comunicato dall'ente Parco Apuane agli altri enti interessati con la nota sopraindicata;

vista la comunicazione di "Avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale per il progetto di coltivazione. - Cava Faniello, ditta Versilia Marmi srl – comune di Stazzema.", prot. n. 2749 in data 21/07/2021 del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto, è soggetta a vincolo ambientale – paesaggistico e considerati i valori paesaggistici riconosciuti da tale vincolo;

visto il Piano di Indirizzo Territoriale, con valore di Piano Paesaggistico, approvato con Del. C.R.T. n. 37 del 27/03/2015 e pubblicato su BURT n. 28 del 20/05/2015;

sentito il parere della Commissione del Paesaggio espresso nella seduta del 10/05/2021 così come di seguito riportato: "*Parere favorevole sulla compatibilità paesaggistica del intervento proposto, con le seguenti prescrizioni:*

- per quanto attiene al progetto di risistemazione si richiede una maggior definizione delle funzioni del riuso dell'area, se l'obiettivo è quello di creare un punto di riferimento per gli escursionisti si rende necessario definire un progetto di allestimento che dia un significato più funzionale al riuso proposto. A tal fine si richiede l'elaborazione di viste più ravvicinate del piazzale di cava attraverso l'elaborazione di rendering e/o fotosimulazioni. Si suggerisce inoltre di valutare la possibilità di chiudere gli imbocchi delle galleria in modo da lasciare uno spazio che permetta il riparo dagli eventi atmosferici degli escursionisti.”;

visto il verbale della Conferenza dei servizi del 23/09/2021, nel quale è esattamente riportato il parere della Commissione per il Paesaggio del 10/05/2021, sopraindicato, e considerato che il verbale stesso è stato trasmesso, dal Parco Regionale delle Alpi Apuane con la nota del 09/10/2021 prot. n. 3809, alla Soprintendenza per le provincie di Lucca e Massa Carrara;

visto il verbale della Conferenza dei servizi del 20/12/2021, nel quale è espressamente indicato che “*le integrazioni prodotte a seguito del parere della Commissione del Paesaggio sono state esaminate dalla Commissione stessa con esito favorevole*”, e considerato che il verbale stesso è stato trasmesso, dal Parco Regionale delle Alpi Apuane con la nota del 31/12/2021 prot. n. 5232, alla Soprintendenza per le provincie di Lucca e Massa Carrara;

vista la comunicazione del 21/12/2021 prot. 5066 del Parco Regionale delle Alpi Apuane, di convocazione di Conferenza dei servizi per il giorno 21/01/2022, in cui è specificato: “*La conferenza dei servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’art. 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede di considerare acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni.*”;

visto il verbale della Conferenza dei servizi del 21/01/2022, pervenuto il 27/01/2022 prot. n. 710 e visto che il Parco Regionale delle Alpi Apuane aveva invitato alla conferenza, tra le altre amministrazioni, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Lucca e Massa Carrara, ma la stessa non vi ha partecipato, e considerato che tale verbale è stato trasmesso, dal Parco Regionale delle Alpi Apuane con la nota del 26/01/2022 prot. n. 335, alla Soprintendenza per le provincie di Lucca e Massa Carrara;

visto il comma 9 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

vista la proposta di provvedimento del funzionario delegato;

visto l’art. 151 della Legge Regionale n. 65/2014 che delega ai Comuni le funzioni relative all’autorizzazione in materia paesaggistica;

visto il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni della Versilia n.42 del 05/09/2018 “Struttura organizzativa della Funzione Paesaggistica – Ricognizione e avvio procedimenti” con la quale a decorrere dal 05/09/2018 è stato attivato l’Ufficio Unico per le Funzioni Paesaggistiche presso l’Unione dei Comuni della Versilia, i cui Comuni aderenti sono ora Camaiore, Massarosa, Seravezza e Stazzema;

visto il Decreto del Presidente dell’Unione di “Attribuzione di posizione organizzativa e delega funzioni”

A U T O R I Z Z A

sotto il profilo paesaggistico l’esecuzione delle opere sopra descritte ai sensi dell’art. 146 comma 9 del Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ii., in conformità al progetto che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto ed in quanto costituito dai seguenti elaborati:

494277-

FANIETTO_STAZZEMA_Relazione_paesaggistica_compressed_RTMAST4634610_.pdf.p7m

494291-Tav_4_Carta_vincoli_del_PIT_Cava_Faniello_RTMAST-4634649_.pdf.p7m

494292-Tav_10_Stato_attuale_Cava_Faniello_RTMAST-4634650_.pdf.p7m

494293-Tav_11_Stato_fine_prima_fase_Cava_Faniello_RTMAST-4634651_.pdf.p7m

494294-Tav_12_Stato_sovraposto_Cava_Faniello_RTMAST-4634652_.pdf.p7m

494295-Tav_13_Sezioni_Cava_Faniello_ACAD2000-TAV_13_RTMAST-4634653_.pdf.p7m

494296-Tav_14_Progetto_di_Ripristino_Cava_Faniello_RTMAST-4634654_.pdf.p7m

1. e, con riferimento alle prescrizioni dettate e come indicato in premessa:

590979-Simulazione_Ripristino_Faniello.pdf

La presente autorizzazione non costituisce provvedimento legittimante all'esecuzione delle opere edilizie, le quali potranno essere intraprese solo e soltanto ad avvenuta acquisizione di idoneo titolo abilitativo ai sensi di legge;

Inoltre ed altresì

C O M U N I C A

agli interessati, in ottemperanza all'art. 146 comma 9 del D.Lgs 42/2004, che il presente provvedimento:

- è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva necessaria per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio ed alla conseguente efficacia di quest'ultima non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;
- è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla consegna o di 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.146, comma 12, DLgs n.42/2004;
- sarà inserito nell'elenco delle autorizzazioni rilasciate, pubblicato sul sito web dell'Unione dei Comuni.

Il Responsabile della U.O.C.

Ing. Francesco Vettori

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)